

Rivista N°: 4/2016  
DATA PUBBLICAZIONE: 26/11/2016

AUTORE: Andrea Bonomi\*

## LE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE RELATIVE A DISPOSIZIONI SU CUI E' GIA' INTERVENUTA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO: ASPETTI PROBLEMATICI

*Sommario: 1. Premessa – 2. La questione di costituzionalità di disposizione dichiarata già illegittima con decisione di accoglimento “secca”: quando l’inammissibilità e quando la restituzione degli atti? – 3. La questione di costituzionalità di disposizione dichiarata già illegittima con decisione di accoglimento con effetti esclusivamente pro futuro: il caso particolare della decisione n. 10 del 2015 Corte cost. e del suo seguito presso i giudici comuni – 4. La questione di costituzionalità di disposizione dichiarata già illegittima con decisione di accoglimento interpretativa – 5. La questione di costituzionalità di disposizione dichiarata già illegittima con decisione manipolativa – 6. Un tentativo di conclusione – 7. La questione di costituzionalità di disposizione dichiarata già illegittima con decisione affetta da un errore di valutazione*

### 1. Premessa

E' un fatto ampiamente noto agli studiosi della giustizia costituzionale che la Corte costituzionale per circa trent'anni e, cioè, più precisamente dal 1956 al 1987 ha fatto ricorso quasi sempre<sup>1</sup> alla formula della manifesta infondatezza per le questioni relative a leggi già dichiarate illegittime: questo è avvenuto perlopiù sulla base della motivazione – inizialmente sempre esplicitata, in seguito data per presupposta e sottintesa<sup>2</sup> – secondo la quale le disposizioni censurate “hanno cessato di avere efficacia e non possono trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, rimanendo così escluso che si proceda a nuovi giudizi” (così l'ordinanza n. 92 del 1957); oppure un'altra motivazione addotta dalla Corte è stata quella che, “essendo sopraggiunta la cessazione della loro [delle norme di

---

\* Ricercatore di diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Bari

1 In alcuni rari casi la Corte ha fatto ricorso alla formula dell'improponibilità (come nel caso della dec. n. 37 del 1960) o anche della restituzione degli atti al giudice *a quo* (come nei casi delle decc. n. 95 del 1957, n. 32 del 1973 e n. 160 del 1980).

2 ... e questo perché, data la ripetitività della formula, la Corte si sentì sollevata dall'onere di motivare la scelta compiuta.

cui è stata dichiarata l'illegittimità] efficacia, non è più proponibile una questione di legittimità costituzionale nei loro confronti" (così l'ordinanza n. 24 del 1956).

In realtà, come è stato esattamente rilevato dalla più avveduta dottrina<sup>3</sup>, tali motivazioni si attagliano non a una decisione di manifesta infondatezza, bensì a una pronuncia meramente processuale: se la manifesta infondatezza, infatti, è, come oramai unanimemente ritenuto<sup>4</sup>, una decisione che, per quanto semplificata, entra comunque nel merito della questione sollevata, la pronuncia non può che essere processuale qualora la Corte si limiti ad accertare la sopraggiunta inefficacia delle norme.

Al limite, nel caso in cui i giudici costituzionali volessero proprio esprimersi nel merito, gli stessi dovrebbero pronunciarsi allora, caso mai, nel senso della fondatezza o addirittura della manifesta fondatezza della questione pervenuta loro, poiché la norma è già stata dichiarata incostituzionale in precedenza.

Non a caso, autorevoli commentatori hanno potuto fin da subito giudicare un "inutile artificio"<sup>5</sup>, un fatto "paradossale"<sup>6</sup> e addirittura una "goffaggine"<sup>7</sup> l'impiego della formula della manifesta infondatezza nei casi di cui si discorre: si sono però registrate divisioni fra gli studiosi in ordine alla formula che sarebbe dovuta essere correttamente impiegata in luogo, appunto, della manifesta infondatezza.

In proposito, alcuni si orientarono per la decisione di cessata materia del giudizio<sup>8</sup>; altri preferirono quella della cessata materia del contendere<sup>9</sup>; altri ancora partirono dal presupposto che nel processo costituzionale instaurato in via incidentale, non sussistendo tecnicamente una contesa o comunque essendo la stessa giuridicamente irrilevante, non potrebbe

---

3 Cfr. R. ROMBOLI, *Questioni di costituzionalità manifestamente infondate, anzi già accolte ed ora manifestamente inammissibili*, in *Foro It.*, 1987, I, 2931.

4 ... essendo rimasta senza seguito, perlomeno nella più recente dottrina, la tesi, pur autorevolmente sostenuta in passato da E. REDENTI, *Legittimità delle leggi e Corte costituzionale*, Milano, 1957, 69, secondo la quale la decisione di manifesta infondatezza sarebbe dovuta essere considerata una decisione non di merito ma né più né meno processuale.

5 R. CHIEPPA, *Ordinanze di manifesta infondatezza e questioni già decise dalla Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1956, 1020.

6 V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale. II, 2. L'ordinamento costituzionale italiano (La Corte costituzionale)*, Padova, 1984, 295, secondo cui "la questione è, in realtà, tanto fondata che – per l'appunto – era stata accolta anteriormente dalla Corte", concludendo l'insigne A. che "in questi casi, la declaratoria di manifesta infondatezza equivale, in sostanza, a una declaratoria di inammissibilità...".

7 A. PIZZORUSSO, *L'attività della Corte costituzionale nella sessione 1982-83*, in *Foro It.*, 1983, V, 190, secondo il quale questa prassi "ha continuato a venir religiosamente osservata in ossequio a quella sorta di *horror* per gli atteggiamenti accentuatamente razionalizzanti che nell'ambito del processo costituzionale ha avuto le sue manifestazioni più rilevanti con le decisioni meramente processuali...".

8 In tal senso cfr. F. PIERANDREI, *Corte costituzionale*, in *Enc. del dir.*, X, Milano, 1962, *ad vocem*, 964 e 976-77.

9 Così A. PIZZORUSSO, *La restituzione degli atti al giudice <<a quo>> nel processo costituzionale incidentale*, Milano, 1965, 81, il quale pure sembra poi distinguere, come fa il Lavagna (cfr. la successiva nota 13), fra il caso della disposizione dichiarata incostituzionale prima della pronuncia dell'ordinanza di rimessione (ipotesi in cui la questione andrebbe dichiarata inammissibile) e il caso in cui invece, come più frequentemente avviene, l'incostituzionalità *de qua* intervenga dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione (ipotesi in cui andrebbe adottata la formula della cessazione della materia del contendere): in tal senso A. PIZZORUSSO, *La restituzione*, cit., 20 nota 38.

giammai ragionarsi nei termini di cessata materia del contendere; dunque patrocinarono l'utilizzo della formula del "rigetto per sopravvenuta mancanza dell'oggetto della impugnazione ossia della legge di cui si chiede l'annullamento"<sup>10</sup>; alcuni operarono la distinzione – di cui anche la Corte in qualche caso ha fatto applicazione<sup>11</sup> ma che risulta, peraltro, non esente da fondate obiezioni<sup>12</sup> – fra l'ipotesi in cui la pronuncia della Corte fosse intervenuta dopo l'emanazione dell'ordinanza di rinvio (caso nel quale sarebbe stata da impiegare la formula della cessazione della materia del contendere) e l'ipotesi in cui tale pronuncia fosse occorsa prima dell'emanazione dell'atto introduttivo del giudizio costituzionale (caso nel quale la questione sarebbe stata da dichiarare inammissibile, dovendo il giudice giocoforza conoscere la precedente decisione della Corte)<sup>13</sup>; infine una parte cospicua degli studiosi partì dal postulato che nel caso *de quo* veniva in considerazione una censura mossa contro una disposizione che ha perduto ogni efficacia e che, dunque, non appartiene più all'ordinamento giuridico; pertanto orientò la propria preferenza verso la "tipologia" decisoria dell'inammissibilità<sup>14</sup> se non addirittura della manifesta inammissibilità<sup>15</sup>, perché l'esistenza di uno specifico precedente della Corte di illegittima dichiarazione della disposizione sarebbe valsa certamente a rendere la questione manifestamente inammissibile.

E' opportuno osservare che la Corte ha utilizzato la formula della manifesta infondatezza per tanti anni probabilmente perché, in base al combinato disposto dell'art. 26 l. n. 87/1953 e dell'art. 9 Norme Integrative (N.I.), era – fino alla approvazione delle "nuove" Norme Integrative nell'ottobre del 2008 – prevista la possibilità di ricorrere alla camera di consiglio per decidere su questioni più semplici solo nel caso in cui la soluzione fosse quella

---

10 In tal senso cfr. M. CAPPELLETTI, *La pregiudizialità costituzionale nel processo civile*, Milano, 1957, 127-28 nota 48.

11 Cfr., ad es., l'ord. n. 177 del 1987, in cui la Corte, una volta assodato che le norme impugnate sono già state dichiarate incostituzionali sotto il medesimo profilo indicato dal giudice *a quo* con precedente sentenza ma solo una volta constatato che "il deposito dell'ordinanza di rimessione è successivo alla pubblicazione della predetta sentenza n. 46 del 1985 e che, pertanto, ben poteva il giudice astenersene, essendo già caducata da quel momento la norma di cui chiedeva il controllo di legittimità costituzionale", dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata.

12 ... poiché il momento cui rapportarsi al fine di valutare la sussistenza della condizione per procedere al giudizio costituzionale è quello in cui la Corte si appresta a giudicare sull'eccezione di costituzionalità e non quello in cui l'ordinanza è stata emessa: in tal senso cfr. R. ROMBOLI, *Questioni di costituzionalità manifestamente infondate*, cit., 2932, secondo il quale "diversamente opinando dovremmo distinguere anche nell'ambito delle decisioni di manifesta infondatezza, dichiarata perché identica questione è stata già ritenuta infondata con precedente pronuncia della corte, concludendo che si potrebbe parlare di manifesta infondatezza solo allorché l'ordinanza sia stata emessa dopo la decisione della corte, mentre diversamente l'eccezione sarebbe da dichiararsi solo infondata", concludendo così nel senso dell'opportunità di non "impiegare due formule per una situazione sostanzialmente unitaria".

13 Così C. LAVAGNA, *Problemi di giustizia costituzionale sotto il profilo della <<manifesta infondatezza>>*, Milano, 1957, 18-9.

14 Cfr. per tutti, per l'autorevolezza della fonte, L. CARLASSARE, *Le decisioni d'inammissibilità e di manifesta infondatezza della Corte costituzionale*, in *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Milano, 1988, 28 e 57; in tal senso cfr. anche V. CRISAFULLI, *Lezioni*, cit., 295 e A. PIZZORUSSO, *Effetto di <<giudicato>> ed effetto di <<precedente>> delle sentenze della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1966, 1985, il quale, pur orientando, come abbiamo visto (cfr. la precedente nota 9), la sua preferenza per la formula della cessazione della materia del contendere, propone comunque in via, per così dire, subordinata anche l'inammissibilità.

15 Cfr. R. ROMBOLI, *Questioni di costituzionalità manifestamente infondate*, cit., 2933-34.

dell'infondatezza: di conseguenza, la Corte, non volendo intendere il riferimento all'infondatezza manifesta come riferito genericamente a tutte le questioni di facile risoluzione, ha interpretato rigorosamente e restrittivamente le suddette disposizioni ma così ha dovuto forzare oltre misura il concetto di manifesta infondatezza per farvi rientrare anche il caso di una questione già decisa nel senso della fondatezza, "con ciò salvando capre e cavoli (l'interpretazione letterale e restrittiva delle disposizioni sul procedimento costituzionale ed i benefici di poter ricorrere alla camera di consiglio)"<sup>16</sup>; quando poi con una deliberazione del 5 maggio 1981 fu stabilito di poter far ricorso alla camera di consiglio anche nell'ipotesi di manifesta inammissibilità della questione – inaugurando così una prassi, se non *contra*, almeno *praeter legem*<sup>17</sup> che comunque sarebbe poi stata espressamente e opportunamente codificata nel "nuovo" art. 9 N.I. così come introdotto nel 2008<sup>18</sup> – la Corte ha cominciato a pronunciare nei casi in esame la inammissibilità manifesta, aderendo di fatto alle sollecitazioni di quella parte dei commentatori che suggeriva l'impiego nei casi in questione proprio di tale "tipologia" decisoria.

Più in particolare, in un primo momento – collocabile nei primi anni ottanta – la Corte ha cominciato a dichiarare inammissibili le questioni relative a norme divenute inapplicabili in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità di altra e distinta norma che ne costituiva il presupposto<sup>19</sup>; in seguito, a partire dalla decisione n. 86 del 1987<sup>20</sup>, la Consulta ha pressoché sempre cominciato ad impiegare la formula della manifesta inammissibilità con riferimento a questioni di legittimità costituzionale sollevate su disposizioni già dichiarate incostituzionali; la stessa ha continuato a ricorrere alla manifesta infondatezza solo ed esclusivamente con riferimento a questioni già affrontate e dichiarate infondate.

---

16 Così R. ROMBOLI, *Questioni di costituzionalità manifestamente infondate*, cit., 2935; sul punto cfr. anche L. PESOLE, *Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale: i più recenti indirizzi giurisprudenziali*, in *Giur. Cost.*, 1992, 1581-82.

17 In tal senso E. LAMARQUE, *Le nuove Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*, in *Dir. e Soc.*, 2009, 128.

18 Il "nuovo" art. 9 suddetto dispone infatti, come noto, che il Presidente, sentito il giudice per l'istruzione, può convocare la Corte in camera di consiglio qualora ravvisi che possa ricorrere il caso di manifesta infondatezza, di manifesta inammissibilità, di estinzione ovvero di restituzione degli atti al giudice rimettente; cfr. sul punto, oltretutto il commento della Lamarque citato alla nota precedente, anche quello di A. RAUTI, *Le nuove "Norme Integrative" della Corte fra collegialità e celerità del giudizio costituzionale*, in *Forum di Quad. Cost.*, 2009, 17-18.

19 Cfr. le ordd. n. 235 del 1982 e n. 5 del 1983. Recentemente per un'ipotesi del genere cfr. la dec. n. 133 del 2014.

20 È necessario però fare due avvertenze. La prima: già nella dec. n. 252 del 1986 la Corte aveva dichiarato inammissibile questione inerente proprio una norma già caducata, ma nel caso di specie la questione era solo sostanzialmente identica a quella già decisa con sentenza di accoglimento precedente perché in realtà essa si riferiva a disposizione formalmente diversa; la seconda avvertenza: per amore di precisione va detto che, come diciamo *supra* nel testo, nell'ord. n. 86 del 1987 la Corte per la prima volta dichiara inammissibile questione proposta su norma già dichiarata incostituzionale ma ciò in riferimento al caso di questione proposta dopo l'intervenuto accoglimento, mentre, nell'ipotesi di questione sollevata prima dell'intervenuto accoglimento, la Corte ha pronunciato ancora la manifesta infondatezza (cfr., ad es., le ordd. n. 51, n. 112 e n. 114 del 1987, su cui vedasi M. SICLARI, <<*Inammissibilità*>> o <<*manifesta infondatezza*>> di questioni relative a norme già dichiarate incostituzionali?, in *Giur. It.*, 1988, I, 1, 170 ), per cui si può dire che in realtà è solo a partire dall'ord. n. 238 del 1987 che in tutti i casi la Corte ha iniziato tendenzialmente a pronunciare la manifesta inammissibilità.

Questo sistema è stato, per così dire, infranto nel 2003 e, più in particolare, con l'ordinanza n. 20 dello stesso anno, con la quale, "per ragioni a prima vista del tutto inspiegabili"<sup>21</sup>, la Corte ricorre per la prima volta<sup>22</sup> alla formula della restituzione degli atti per un riesame della rilevanza alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale. Quest'ultima così utilizza tale formula non solo nel caso dell'occorrenza modificazione del quadro normativo in cui l'eccezione di costituzionalità sollevata viene ad inserirsi, ma anche qualora l'effetto della sentenza di accoglimento sia l'eliminazione dall'ordinamento della stessa ed identica norma oggetto della questione di costituzionalità.

Pur non essendo mancate in seguito pronunce di manifesta inammissibilità, tuttavia le decisioni immediatamente successive all'anno 2003 hanno dimostrato che questo indirizzo della Corte, volto a utilizzare nei casi in questione la formula della restituzione degli atti, ha assunto caratteri di costanza. Non a caso con l'ordinanza n. 19 del 2004 la Corte si è quasi, per così dire, sentita in dovere di indicare il criterio che dovrebbe suggerire l'impiego dell'inammissibilità o, invece, della restituzione degli atti nel caso di questione di costituzionalità avente ad oggetto una disposizione già dichiarata incostituzionale dopo l'emanazione del provvedimento di rinvio. A giudizio della Corte, più in particolare, la formula della manifesta inammissibilità deve essere riservata a quelle ipotesi in cui la disciplina impugnata è stata "dichiarata integralmente incostituzionale... onde non residuano valutazioni da svolgere da parte del giudice rimettente, ai fini di una nuova prospettazione della questione di legittimità costituzionale"; laddove, invece, la Corte stessa valuti che sussiste pur sempre un certo "margine di apprezzamento"<sup>23</sup> circa la possibilità di sollevare nuovamente l'eccezione di costituzionalità, si dovrà far ricorso alla formula della restituzione degli atti.

Sebbene a partire dall'ordinanza n. 269 del 2008 la Corte abbia di fatto "privilegiato" la formula della manifesta inammissibilità rispetto a quella della restituzione degli atti nelle ipotesi di cui si discorre<sup>24</sup>, in ogni caso questa giurisprudenza si è mantenuta sostanzialmente intatta fino ai giorni nostri<sup>25</sup>.

---

21 R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2002-2004)*, Torino, 2005, 99.

22 ... anche se già nell'ord. n. 7 di quell'anno la Corte, una volta assodato che "la medesima disposizione oggi denunciata... è stat[a], con la sentenza n. 169 del 2001 di questa Corte, dichiarat[a] costituzionalmente illegittim[a] per violazione del principio di eguaglianza, ancorché secondo una prospettiva opposta a quella della questione oggi in esame, e cioè nel suo contenuto dispositivo relativo alla predetta riscossione (che nella prospettiva del giudice odierno remittente rappresenta il *tertium comparationis*), anziché nella parte in cui non estendeva analoga previsione di conservazione di sostanziale efficacia alle pene detentive", aveva restituito gli atti al giudice *a quo* "per un nuovo esame della questione a seguito del mutamento normativo recato dalla predetta sentenza di illegittimità costituzionale". Non a caso, in sede di commento della decisione, A. CELOTTO, *Le sentenze della Corte costituzionale sono fonti del diritto?*, in *Giur. Cost.*, 2003, 27, osserva che "desta attenzione la tipologia del <<mutamento normativo>> che rende necessaria la restituzione degli atti: una precedente sentenza di illegittimità costituzionale".

23 R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, cit., 100, nonché ID., *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in ID. (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010)*, Torino, 2011, 99.

24 A decorrere dall'ord. n. 269 del 2008 ma soprattutto dal 2011 in poi nei casi di cui discorriamo nel presente scritto la Corte sembra effettivamente preferire perlopiù la formula dell'inammissibilità: sul punto cfr. R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Aggiornamenti in*

Se questo sembra essere lo stato dell'arte della giurisprudenza costituzionale in punto di questioni di costituzionalità sollevate su disposizioni già dichiarate incostituzionali, a noi pare, però, che sia interessante chiedersi se residui ancora uno "spazio" per decisioni di infondatezza, manifesta o semplice, in materia o se, invece, tale formula decisoria debba intendersi assolutamente preclusa nel "settore" in questione.

## **2. La questione di costituzionalità di disposizione dichiarata già illegittima con decisione di accoglimento "secca": quando l'inammissibilità e quando la restituzione degli atti?**

Prima di tentare di rispondere a questo interrogativo, riteniamo però opportuno valutare se effettivamente la distinzione che muove la Corte ad adottare la pronuncia di inammissibilità e quella di restituzione può essere, o meno, condivisa.

Innanzitutto può accadere l'ipotesi, che almeno in un caso in effetti si è verificata<sup>26</sup>, in cui la Corte non si avvede di aver già dichiarato incostituzionale la disposizione impugnata e dunque la dichiara nuovamente incostituzionale, di fatto producendo, così, l'effetto di "uccidere un uomo morto"<sup>27</sup>.

Tuttavia, al di là di questa possibilità del tutto eccezionale, se la disposizione è stata espunta – e con essa, dunque, tutte le possibili norme che dalla medesima possono essere

---

*tema di processo costituzionale (2011-2013)*, Torino, 2014, 106, il quale precisa che, nel triennio 2011/2013, la Corte sembra propendere, salvo poche eccezioni, a dichiarare l'inammissibilità di questioni aventi ad oggetto norme dichiarate incostituzionali dopo l'approvazione dell'ordinanza di rinvio e che le eccezioni in questione – le ord. n. 146 e n. 239 del 2011 – riguardano ipotesi in cui la dichiarazione di incostituzionalità non aveva determinato l'eliminazione della norma, ma l'aveva solo modificata, per cui spettava al giudice di esaminare la perdurante rilevanza dell'eccezione di costituzionalità; G. AMOROSO-G. PARODI, *Il giudizio costituzionale*, Milano, 2015, 136, 344 e 346-47, i quali sottolineano l'utilizzo nei tempi più recenti della pronuncia di restituzione degli atti al giudice *a quo* in ipotesi particolari, come quella dell'ord. n. 247 del 2014 in cui la restituzione avviene in un caso di sopravvenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale della disposizione che il giudice *a quo* avrebbe dovuto applicare in luogo della successiva *lex mitior* in materia di illecito amministrativo, radicandosi così la sollevata questione di costituzionalità. Il *trend* nell'utilizzo delle decisioni d'inammissibilità e di quelle di restituzione degli atti nei casi di cui discorriamo sembra confermato anche nel periodo 2015/2016.

25 La Corte, infatti, da un lato, ha avuto modo di ribadire che, siccome "in epoca successiva all'ordinanza di rimessione... questa Corte ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della norma cui si riferisce l'odierna censura" e poiché "la pronuncia di questa Corte ha determinato una profonda modificazione del quadro normativo interessato dalle odierne censure...", "si rende necessaria, con ogni evidenza, la restituzione degli atti al giudice *a quo*, affinché proceda ad una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate" (così l'ord. n. 12 del 2010); dall'altro lato, la stessa Consulta ha potuto specificare che la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile "per sopravvenuta mancanza di oggetto, poiché, a seguito della sentenza sopra citata, l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, censurato dal giudice *a quo*, è già stato rimosso dall'ordinamento con efficacia *ex tunc*" (così l'ord. n. 226 del 2015 e, in modo praticamente identico, l'ord. n. 4 del 2016).

26 Cfr. la dec. n. 76 del 1995.

27 L'espressione è tratta da R. ROMBOLI, *Nota a Corte cost. n. 76 del 1995*, in *Foro It.*, 1995, I, 1411, il quale osserva che la dec. n. 76 del 1995, avendo dichiarato incostituzionale una disposizione già dichiarata illegittima, "pare... doversi... ritenere inesistente o assolutamente inutile, quanto ad effetti, perché avente ad oggetto una disposizione non più efficace".

tratte sono state rimosse – dall’ordinamento giuridico con efficacia *ex tunc*, nel caso di questione di costituzionalità sollevata su quella disposizione la pronuncia non può che essere processuale: sia che si voglia “scomodare” l’istituto del giudicato costituzionale o, meglio ancora, del *ne bis in idem*, nel senso che l’accertamento dell’illegittimità della disciplina denunciata deve considerarsi irretrattabile da parte dello stesso Giudice delle leggi<sup>28</sup>, sia che si voglia porre l’accento – come sembra orientata a fare anche la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale<sup>29</sup> – sulla sopravvenuta mancanza dell’oggetto della questione<sup>30</sup>, quello che conta è rilevare che la Corte non può entrare nel merito della stessa.

In proposito si potrebbe, in verità, porre un quesito: sarebbe possibile che una disposizione, già dichiarata incostituzionale, riprendesse vigore – anche se soltanto in parte e a datare da un certo momento – qualora dovesse intervenire un “evento” tale da modificare la situazione giuridica cui la precedente pronuncia di illegittimità aveva avuto riguardo?

La stessa Corte costituzionale ha avuto modo in qualche occasione – sia pure *incidentaliter tantum* – di porsi tale domanda: si pensi alla sentenza – non più recente ma molto significativa al riguardo – n. 174 del 1972, in cui la Corte, appunto, si chiede se, per effetto della legge sui licenziamenti individuali e del cosiddetto Statuto dei lavoratori, per quei rapporti di lavoro ricadenti sotto la regolamentazione di tale nuova normativa e quindi partecipi delle garanzie che essa appresta non sia venuto meno il “fondamento giuridico” su cui poneva le proprie basi la parziale invalidazione degli artt. 2948, n. 4, 2055, n. 2 e 2956, n. 1 cod. civ. operata nell’antecedente sentenza n. 63 del 1966<sup>31</sup>.

---

28 In tal senso ci sembra P. COSTANZO, *Il dibattito sul giudicato costituzionale nelle pagine di <<Giurisprudenza costituzionale>>* (Note sparse su un tema di perdurante attualità), in A. PACE (a cura di), *Corte costituzionale e processo costituzionale*, Milano, 2006, 231 nota 78, secondo cui, appunto, si deve considerare “l’inammissibilità della sollevazione di questioni già decise con sentenza di accoglimento una conseguenza del giudicato ex art. 136 Cost....”.

29 Cfr., ad es., fra le più recenti, l’ord. n. 26 del 2016, che ragiona nei termini di questioni proposte divenute “ormai prive di oggetto”, nonché l’ord. n. 135 del 2016, in cui la Corte precisa che, qualora la stessa Corte abbia con decisione anteriore all’ordinanza di rimessione dichiarato illegittima la disposizione denunciata, allora emerge “una ragione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, ancora più evidente di quella che... colpisce le questioni divenute ormai prive di oggetto a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma contestata sopravvenuta nel corso del giudizio costituzionale...”.

30 Di questo avviso pare essere A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale plurale*, Milano, 2012, 275, a giudizio del quale, infatti, non può essere proposta questione di costituzionalità in ordine a norma già censurata “prima ancora che per la violazione del giudicato costituzionale perché la norma più non sussiste”. Anche a giudizio di F. DAL CANTO, *Giudicato costituzionale*, in *Enc. del dir., Agg.*, V, Milano, 2001, 442 e *ivi* nota 103, benché nel caso di riproposizione di questione su cui è già intervenuta sentenza di accoglimento la *quaestio* debba essere dichiarata inammissibile sia per l’operare della regola del *ne bis in idem* sia per la sopravvenuta mancanza dell’oggetto della questione, tuttavia tale sopravvenuta mancanza è da considerarsi logicamente antecedente rispetto all’operare della regola del *ne bis in idem*.

31 La vicenda in questione può essere così riassunta: nella dec. n. 63 del 1966 la Corte statui che le disposizioni del codice civile che consentono che la prescrizione quinquennale o quelle presuntive, relative a retribuzioni corrisposte per periodi non superiori o superiori al mese, sono da ritenere affette da incostituzionalità nella parte in cui fanno decorrere i termini relativi durante la costanza del rapporto di lavoro. E questo nella considerazione che, allorché quest’ultima ipotesi si verifica, è “da presumere che la mancanza di tempestiva impugnazione sia determinata dal timore di licenziamento, e quindi venga ad assumere carattere di rinuncia implicita”. Poiché, tuttavia, successivamente all’anzidetta decisione, è stata approvata la l. n. 604/1966, il cui art. 1 statuisce che, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per i quali la stabilità non risulti assicurata da norme di

Benché la Corte non abbia fornito una risposta esplicita al quesito – né cioè, d'altra parte, avrebbe potuto fare senza oltrepassare i limiti del *thema decidendum*<sup>32</sup> – secondo alcuni commentatori la Corte stessa di fatto avrebbe dato una risposta affermativa a tale quesito tanto da far “rivivere” in pratica con la pronuncia sopra ricordata del 1972 la normativa già dichiarata incostituzionale con la decisione poco fa citata del 1966<sup>33</sup>.

Se questa tesi fosse vera e cioè se fosse vero – come ventilato da taluno<sup>34</sup> – che una disposizione dichiarata illegittima può successivamente riprendere vigore, si dovrebbe concludere che la Corte non potrebbe, per così dire, “a priori” pronunciare l'inammissibilità con riferimento a questione di costituzionalità sollevata su disposizione su cui è già intervenuta una decisione caducatoria “secca”: questo perché la stessa Corte dovrebbe in via preliminare appurare che quella disposizione non abbia per avventura ripreso vigore in virtù di un “evento” idoneo a modificare la situazione giuridica cui la precedente pronuncia di illegittimità aveva avuto riguardo.

La questione, d'altra parte, si è posta in qualche modo anche nei tempi recenti: si pensi alla sentenza 21 aprile 2015, n. 8097 della Corte di Cassazione, prima Sezione Civile, giudice *a quo* nel procedimento in via incidentale definito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 170 del 2014, e in modo particolare alla lettura – “infedele”<sup>35</sup> – che del dispositivo di questa sentenza offre la Cassazione stessa, secondo la quale esso deve essere interpretato come dichiarativo dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4 l. n. 164/1982 anche nella parte in cui dispone che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione del sesso di uno dei coniugi – che non ha effetto retroattivo – provoca lo scioglimento del matrimonio, in assenza di una disciplina finalizzata a garantire la prosecuzione della convivenza, “quasi a prefigurare una sorta di illegittimità transitoria, evocativa dell'ipotesi, suscettibile di verificarsi a seguito

---

legge o di contratto, il licenziamento non possa avvenire se non per giusta causa, o per giustificato motivo, ponendo a carico del datore di lavoro l'onere di fornire la prova, e siccome è altresì intervenuta la l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), la quale all'art. 18 stabilisce che l'annullamento del licenziamento disposto senza giusta causa debba essere accompagnato dall'ordine al datore di reintegrare il licenziato nel rapporto di lavoro, la Corte si pone il quesito di cui *supra* nel testo.

32 ... e “anche delle proprie attribuzioni”: così P. SAITTA, *Un presunto ripensamento della Corte costituzionale in tema di prescrizione dei crediti da lavoro: validità <<sopravvenuta>> o esatta individuazione delle norme a suo tempo invalidate?*, in *Giur. Cost.*, 1972, 2112.

33 Cfr. A. M., *Nota senza titolo*, in *Dir. del lav.*, 1973, II, 150; sul punto cfr. le osservazioni critiche di R. LANZILLO, *Poteri creativi della Corte costituzionale nei giudizi incidentali sulla validità delle leggi*, in *Riv. di dir. civ.*, 1982, I, 681-82.

34 Ad esempio, M. Ricca, *Sul rapporto tra “ritenuto in fatto” e “considerato in diritto” nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale*, in A. Ruggeri (a cura di), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Milano, 1994, 227, ritiene “possibile che schegge di norme in precedenza dichiarate illegittime riacquistino i loro effetti...”.

35 ... come precisa A. Ruggeri, *Il matrimonio “a tempo” del transessuale: una soluzione obbligata... e impossibile?* (A prima lettura di Cass., Sez. I, Civ., n. 8097/2015), in ID., “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti. XIX. Studi dell'anno 2015, Torino, 2016, 203-05; sul tema cfr. anche infra alla nota 120.

dell'adempimento legislativo sollecitato, di "costituzionalità sopravvenuta" di una disciplina in precedenza dichiarata illegittima"<sup>36</sup>.

In proposito ci pare di poter osservare come, in realtà, non possa mai verificarsi l'ipotesi che riprenda vigore – con una sorta di "effetto-Lazzaro"<sup>37</sup> – una disposizione la cui incostituzionalità sia già stata statuita ad opera della Corte costituzionale: questo quand'anche un "evento" del genere di quello sopra ricordato – e cioè idoneo a modificare la situazione giuridica cui la precedente pronuncia di illegittimità abbia avuto riguardo – dovesse verificarsi. Ciò in quanto "nessun evento successivo alla pubblicazione [della sentenza di accoglimento] è idoneo a conferire nuovamente efficacia alla legge dichiarata incostituzionale"<sup>38</sup>: insomma, la Corte non può "richiamare in vita [la] caducata normativa anche se si verificasse la ipotesi – pur prospettabile – che sia venuto meno il fondamento giuridico o di fatto su cui poggiava l'antecedente pronuncia d'illegittimità"<sup>39</sup>.

D'altra parte, l'effetto caducatorio tipico della decisione di accoglimento incide sull'esistenza e sulla vigenza stessa della legge dichiarata illegittima. Successivamente alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale della disposizione non può più porsi, pertanto, alcun problema in ordine alla validità o all'invalidità della stessa: "l'esclude la stessa struttura logica del giudizio di legittimità costituzionale, il quale deve correre tra termini effettivamente raffrontabili tra di loro... L'inefficacia *tout court*, qual è quella generale ed obbiettiva prevista dall'art. 136 Cost., non può difatti non implicare anche la inidoneità della legge ad essere oggetto di nuove e diverse qualificazioni per il tempo a venire... Né... v'è uno *jus poenitendi* del giudice costituzionale, di modo che quest'ultimo possa eventualmente tornare sulle proprie decisioni, nei limiti in cui ciò imporrebbe una rimozione dell'effetto caducatorio proprio delle sentenze già rese"<sup>40</sup>.

---

36 Così G. Parodi, Interessi non bilanciabili e decisioni d'incostituzionalità meramente dichiarative. Il seguito del giudizio a quo della *sentenza n. 170 del 2014 della Corte costituzionale*, in *GENIUS*, 2015, n. 1, 110.

37 L'espressione è di R. ROMBOLI, *La Corte (di Cassazione) dei miracoli: una norma dichiarata incostituzionale che può risuscitare a seguito dell'auspicato intervento del legislatore*, in *GENIUS*, 2015, n. 1, 123.

38 G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1977, 167, secondo cui "è pur vero che possono sussistere casi di leggi in vigore ma inefficaci: si pensi alle leggi la cui efficacia sia subordinata al verificarsi di eventi successivi. Ma queste leggi vigenti ma non efficaci possono diventarlo. La legge dichiarata incostituzionale, invece, diviene inefficace senza possibilità di ritornare ad essere quella che era". Più recentemente il concetto è ribadito da G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, Bologna, 2012, 349; A.M. NICO, *Sulla ottemperanza del giudicato costituzionale nei confronti della Pubblica Amministrazione*, in *Rivista AIC*, 21 febbraio 2014, 4, secondo la quale l'immutabilità, ossia l'insuscettibilità di modificazione nel tempo di quanto accertato nella sentenza, deve riferirsi anche alle decisioni di accoglimento della Corte.

39 A. GARDINO CARLI, *Giudici e Corte costituzionale nel sindacato sulle leggi – Gli <<elementi diffusi>> nel nostro sistema di giustizia costituzionale*, Milano, 1988, 118.

40 Così P. SAITTA, *Un presunto ripensamento della Corte costituzionale in tema di prescrizione dei crediti da lavoro*, cit., 2115 e analogamente U. NATOLI, *Come ti cambio le carte in tavola (A proposito della decisione 12 dicembre 1972 n. 174 della Corte costituzionale)*, in *Dem. e Dir.*, 1973, 2, 175, secondo il quale deve predicarsi l'"impossibilità di una assolutamente arbitraria riscoperta di disposizioni, che hanno cessato di far parte del vigente *corpus iuris*, nel più categorico dei modi previsti dal sistema, quale è... la dichiarazione di incostituzionalità. Giacché, se quella riscoperta si ammettesse, la garanzia del giudizio di legittimità si muterebbe esattamente nel suo contrario: servirebbe... soltanto a cambiare le carte in tavola".

Al massimo quello che può verificarsi è che la Corte emetta una pronuncia di legittimità costituzionale sopravvenuta della disposizione sottoposta al suo vaglio.

Ciò è recentemente accaduto, del resto, con la sentenza n. 80 del 2014, con cui la Consulta ha suddiviso la vigenza della disciplina censurata, sotto il profilo del suo rapporto con il parametro indicato dal giudice *a quo* (art. 3 Cost.), in due distinte fasi successive: con riferimento ad un primo periodo – intercorrente dall'entrata in vigore della norma esaminata fino alla modifica della disciplina che funge da *tertium comparationis* – la norma impugnata è stata giudicata costituzionalmente illegittima; in relazione, invece, ad una seconda *tranche* temporale, successiva al verificarsi di tale modifica, la medesima previsione normativa è stata ritenuta, al contrario, conforme a Costituzione, essendo venuta meno – proprio in virtù di quella modifica del *tertium comparationis* – quell'irragionevole disparità di trattamento che determinava la censura relativa al periodo precedente<sup>41</sup>.

Ma certo quanto da ultimo constatato non può mettere in discussione il dato di fatto che una norma già dichiarata incostituzionale non può giammai riprendere vigore.

Da quanto detto finora nasce, pertanto, la condivisione per il ricorso alla formula della decisione processuale<sup>42</sup> e più in particolare a quella dell'inammissibilità<sup>43</sup>: questo nell'ipotesi in cui il giudice *a quo* sollevi questione di costituzionalità di una disposizione su cui è già intervenuta una sentenza di accoglimento “secca”.

Una decisione d'inammissibilità, questa, che, colpendo l'impugnazione di una disposizione già dichiarata illegittima, non può che essere caratterizzata da un contenuto di merito

---

41 Sul punto R. PINARDI, *Sostituzione, con effetti retroattivi limitati nel tempo, di una disciplina solo originariamente incostituzionale (ovvero: la sent. n. 80 del 2014 come pronuncia “complessa”)*, in *Giur. Cost.*, 2014, 1532-34, secondo cui non è “seriamente contestabile il fatto che rientra tra i compiti affidati all'organo di giustizia costituzionale eliminare bensì le leggi illegittime, ma senza per questo dover estendere gli effetti caducatori dell'accoglimento anche a quei periodi di vigenza della normativa censurata rispetto ai quali, viceversa, essa non può dirsi in contrasto con la Costituzione...” (p. 1533).

42 Non sembrano conferenti altre “tipologie” decisorie, quale quella in modo particolare della cessazione della materia del contendere, la quale “sembra sottintendere che il processo nel cui corso interviene sia... contenzioso, mentre invece di questo carattere il giudizio costituzionale incidentale è privo (al contrario di quello principale, nel quale non a caso questa formula è tuttora assai vitale)”: così M. LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale*, Padova, 1984, 36.

43 Fra l'altro, non è forse inutile osservare come, con riferimento all'*ordo iudicandi* dei vari vizi di inammissibilità, nell'ord. n. 410 del 1997 la Corte, investita dal Collegio arbitrale di Carrara della questione di costituzionalità dell'art. 238 cod. proc. civ., rileva che con precedente sentenza era già stata dichiarata illegittima la norma sottoposta a scrutinio e, così, precisando che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimazione del collegio rimettente a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale”, dichiara la *quaestio* manifestamente inammissibile. Ebbene, se si muove dal presupposto secondo cui la Corte si sarebbe dovuta occupare prioritariamente e cioè *in limine iudicii* della questione della legittimazione del giudice arbitrale ad adire la Consulta – trattandosi di un vero e proprio presupposto di esistenza del processo e cioè di un requisito che deve sussistere prima della proposizione della domanda affinché possa venire in essere un processo anche se, in ipotesi, destinato ad arrestarsi subito – (presupposto sostenuto da M. ESPOSITO, *L'arbitrato tra autonomia privata e giurisdizione*, in *Giur. Cost.*, 1998, 251-53 e *ivi* nota 5), se ne deve dedurre che la “causa” di inammissibilità riconducibile all'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata per la Consulta è così rilevante che viene anteposta all'esame dell'altra “causa” di inammissibilità – la cui delibazione, sulla base dell'assunto sopra ricordato, sarebbe dovuta avvenire pregiudizialmente –, che risulta così essere assorbita.

definitivo e decisorio<sup>44</sup>. Il vizio sotteso alla decisione di inammissibilità è, infatti, all'evidenza insanabile da parte di qualunque giudice: di conseguenza, non solo l'autorità giudiziaria remittente ma anche qualsiasi altro giudice non può risollevarla la questione, non potendo rimuovere l'elemento ostativo ad una pronuncia sulla fondatezza, o meno, della questione medesima.

Quanto, invece, alla pronuncia di restituzione degli atti al giudice *a quo*, qualora questi non abbia potuto prendere in considerazione elementi normativi sopravvenuti rispetto all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, la Corte ordina la restituzione degli atti affinché l'autorità giudiziaria rimettente valuti nuovamente la rilevanza della questione nel contesto del rinnovato quadro normativo ai fini della eventuale riproposizione della stessa in un nuovo giudizio<sup>45</sup>; laddove, invece, venga sollevata una questione avente ad oggetto una norma dichiarata incostituzionale, l'utilizzo della pronuncia di restituzione non ci pare condivisibile perché "è... troppo facile... capire l'esito di un eventuale riesame sulla rilevanza di una questione relativa ad una norma che, per effetto di una declaratoria di incostituzionalità, non esiste più nell'ordinamento giuridico"<sup>46</sup>.

Quale "spazio" allora residua a questo punto per le decisioni di restituzione degli atti con riferimento a questioni sollevate su disposizioni già dichiarate incostituzionali?

A noi pare che tale formula decisoria dovrebbe essere riservata a quelle ipotesi in cui la precedente sentenza di accoglimento incida "su tema connesso"<sup>47</sup>: essa, cioè, deve essere tale da esplicare influenza, per altri profili rispetto a quelli dedotti nella questione sollevata

---

44 ... al punto tale che, come è stato ben detto, essa "ha, della sentenza di rigetto, la forza ma non la forma": così efficacemente A. PUGIOTTO, *Dalla <<porta stretta>> alla <<fuga>> dalla giustizia costituzionale? Sessant'anni di storia dei rapporti fra giudici comuni e Corte costituzionale*, intervento tenuto a Roma il 23 novembre 2015 al corso "Giudici comuni e Corte costituzionale" presso il Palazzo della Consulta, rep. in [www.scuolamagistratura.it](http://www.scuolamagistratura.it), 12.

45 Ancorché si tratti di questione che esula dal tema di questo scritto, comunque concordiamo solo fino a un certo punto con questa tesi perché, a nostro modesto avviso, la restituzione degli atti basata esclusivamente sulla necessità che il giudice *a quo* effettui nuovamente il giudizio sulla rilevanza solleva molti dubbi non facilmente fugabili: su ciò v. A. PIZZORUSSO, *La restituzione degli atti al giudice <<a quo>>*, cit., partic. 81 ss.; volendo, A. BONOMI, *Quando la Corte può decidere ma decide di "non decidere": le decisioni di "inammissibilità per eccesso di fondatezza", le decisioni interpretative di inammissibilità per omessa interpretazione "conforme a" e alcune decisioni di restituzione degli atti per ius superveniens*, in *Forum di Quad. Cost.*, 25 ottobre 2013, 15 ss., partic. 16-17. La giurisprudenza costituzionale più recente, peraltro, sembra orientata a disporre con molta prudenza e cautela la restituzione degli atti: cfr. la dec. n. 222 del 2015 e il principio in essa posto secondo cui la restituzione degli atti, ove non giustificata dalla necessità che sia nuovamente valutata la perdurante rilevanza nel giudizio *a quo* e la non manifesta infondatezza della *quaestio* a suo tempo sollevata, potrebbe condurre ad un inutile dilatamento dei tempi del giudizio principale, con il rischio di vulnerare il canone di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.

46 G. PISTORIO, *Le questioni di legittimità costituzionale su norme già dichiarate incostituzionali: perché la Corte restituisce gli atti al giudice a quo?*, in *Giur. Cost.*, 2005, 1659, la quale prosegue così: "né assume rilievo il fatto che la declaratoria di incostituzionalità intervenga nelle more del giudizio, ovvero successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione; poiché, se è vero che, in tal caso, anche il giudice *a quo* più attento e scrupoloso non avrebbe comunque potuto essere a conoscenza dell'avvenuta dichiarazione di illegittimità della norma impugnata, essa ha definitivamente cessato di esplicare i suoi effetti nell'ordinamento giuridico e sarebbe quindi priva di senso la restituzione".

47 Così la Nota Redaz. alla dec. n. 148 del 2001, in *Giur. Cost.*, 2001, 1195.

– ad esempio, sul *tertium comparationis* assunto dal giudice *a quo* –, sul rapporto all’esame del giudice *a quo* stesso e, dunque, sulla rilevanza.

Oppure un’altra ipotesi nella quale dovrebbe essere impiegata la formula della restituzione degli atti è quella in cui l’antecedente sentenza di accoglimento additivo contenga un qualche elemento ulteriore rispetto a quelli che integrano il contenuto ed il verso delle censure proposte dal giudice *a quo*, così da poter influire sulla rilevanza della questione senza peraltro eliminarla in radice<sup>48</sup>: in altri termini, in tali casi la precedente sentenza è equiparata allo *ius superveniens*<sup>49</sup>.

Oppure un altro caso ancora in cui potrebbe essere ritenuta giustificata la restituzione degli atti è quello in cui, successivamente ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale “secca”, sia approvata una disposizione la quale appaia palesemente destinata a regolare in via transitoria situazioni giuridiche conseguenti alla suddetta pronuncia di annullamento.

Si pensi, a quest’ultimo proposito, all’ordinanza n. 195 del 2014 – ma praticamente identica è anche la successiva ordinanza n. 42 del 2015, per la quale valgono dunque le medesime considerazioni che stiamo per svolgere<sup>50</sup> – in cui la Corte era stata investita della questione di costituzionalità, in riferimento all’art. 42 Cost., di una disposizione – l’art. 3, comma 8 d.lgs. n. 23/2011 – nella parte in cui prevedeva, in caso di mancata registrazione del contratto di locazione per uso abitativo entro il termine di legge, un meccanismo di sostituzione sanzionatoria dell’importo del canone e della durata del contratto.

La Corte constata di avere, successivamente alla pronuncia dei provvedimenti di rimessione, dichiarato con sentenza di accoglimento l’illegittimità costituzionale di tale disposizione<sup>51</sup>; la stessa Corte appura che, dopo la predetta dichiarazione d’illegittimità costituzionale, una disposizione legislativa ha stabilito che “sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”.

Alla luce di tale nuova disposizione chiaramente destinata a regolare transitoriamente situazioni giuridiche conseguenti alla pronuncia della Corte sul piano della validità e dell’efficacia di contratti di locazione registrati ai sensi di una disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima, occorre – rileva la Corte – che il giudice *a quo* valuti se e in che termini il

---

48 Per esempi cfr. E. PESARESI, *Progressiva pronuncia di accoglimento come ius superveniens: inammissibilità o restituzione degli atti? Profili dell’estensione della norma impugnata al tertium comparationis*, in *Giur. Cost.*, 2003, 1106 e *ivi* nota 13; L. CERASO, *Precedente sentenza di accoglimento (additiva): inammissibilità della quaestio o manifesta infondatezza?*, in *Giur. Cost.*, 2004, 1092 nota 16.

49 In tal senso cfr. esplicitamente la Nota Redaz. alla dec. n. 148 del 2001, cit., 1195, secondo cui, invece, “in ipotesi di accoglimento che cada esattamente sulla norma impugnata (o di additiva che corrisponda esattamente al *petitum* del giudice *a quo*) la Corte pronuncia, ormai, nel senso dell’inammissibilità, essendo venuto meno l’oggetto della questione”.

50 Anche in questa occasione la Corte è, infatti, investita della questione di costituzionalità dell’art. 3, comma 8 d.lgs. n. 23/2011, sebbene questa volta, oltre che per la violazione dell’art. 42 Cost., pure per la lesione degli artt. 3, 70 e 76 Cost.: la Consulta conclude nei medesimi termini di cui alla dec. n. 195 del 2014, per cui rimandiamo a quanto, con riferimento a quest’ultima decisione, diremo *supra* nel testo.

51 ... nonché del comma 9 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23/2011.

prospettato dubbio di costituzionalità presenti rilevanza attuale ai fini della definizione dei giudizi *a quibus* e, dunque, restituisce così gli atti al giudice remittente medesimo.

### **3. La questione di costituzionalità di disposizione dichiarata già illegittima con decisione di accoglimento con effetti esclusivamente *pro futuro*: il caso particolare della decisione n. 10 del 2015 Corte cost. e del suo seguito presso i giudici comuni**

Un'ipotesi del tutto particolare, che, come tale, deve essere dunque analizzata a parte, è quella della questione di costituzionalità di disposizione dichiarata già illegittima con decisione di accoglimento che ha efficacia solamente *pro futuro*: più specificamente, il riferimento non può che essere alla recente e molto commentata sentenza n. 10 del 2015 della Corte costituzionale, definita da qualcuno "spartiacque"<sup>52</sup> e da qualcun'altro addirittura un "*unicum*"<sup>53</sup> nel panorama della giurisprudenza costituzionale.

Non intendiamo entrare in questa sede nel dettaglio della pronuncia in questione: i suoi contenuti, del resto, sono oramai ben noti e la sua "tecnica decisionale", secondo alcuni commentatori<sup>54</sup>, sarebbe stata, fra l'altro, poi utilizzata nuovamente nella successiva sentenza n. 178 del 2015.

Ci limitiamo soltanto a ricordare che in siffatta occasione la Consulta ha adottato un dispositivo, sì, caducatorio con riferimento alla disciplina sottoposta al suo esame – le norme che prevedevano la cosiddetta *Robin Tax* – e tuttavia, al contempo, ha provveduto tale dispositivo di "una sorta di clausola di irretroattività"<sup>55</sup>, pur riconoscendo che la normativa impugnata era costituzionalmente illegittima *ab origine*. In altri termini, dalla motivazione della decisione si evince chiaramente che, in virtù dell'esercizio ad opera della Corte di un "potere in tutto e per tutto discrezionale"<sup>56</sup> in relazione alla modulazione degli effetti temporali della propria decisione, tali effetti non si producono in relazione ai giudizi pendenti e neanche in ordine al giudizio *a quo*<sup>57</sup>.

---

52 P. VERONESI, *La Corte "sceglie" i tempi: sulla modulazione delle pronunce d'accoglimento dopo la sentenza n. 10/2015*, in *Forum di Quad. Cost.*, 3 aprile 2015, 1.

53 Così R. PINARDI, *La modulazione degli effetti temporali delle sentenze d'incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di accoglimento con clausola di irretroattività*, in *Consulta on Line*, 20 aprile 2015, 222. Fra gli ultimi si segnala per interessanti osservazioni sulla sentenza in questione P. SCARLATTI, *Diritto costituzionale transitorio*, Napoli, 2016, 260-62.

54 Cfr. R. PINARDI, *La Consulta ed il blocco degli stipendi pubblici: una sentenza di <<incostituzionalità sopravvenuta>>?*, in *Consulta on line*, 1° settembre 2015, 1 ss., il quale osserva che, nonostante la Corte affermi sia nella motivazione sia nel dispositivo della dec. n. 178 del 2015 – oltretutto nel comunicato stampa del 24 giugno di quell'anno, che ha preceduto di quasi un mese il deposito in cancelleria – che la pronuncia che si stava adottando doveva ritenersi di incostituzionalità sopravvenuta, "è vero, al contrario, che essa finisce, come nell'ipotesi della sent. n. 10 del 2015, per spostare in avanti il momento iniziale dell'accertata illegittimità, adottando, quindi, in ultima analisi un'altra decisione di <<incostituzionalità differita>>" (p. 3).

55 Così R. PINARDI, *La modulazione degli effetti temporali*, cit., 221.

56 In tal senso si esprime E. GROSSO, *Il governo degli effetti temporali nella sentenza n. 10/2015. Nuova dottrina o ennesimo episodio di un'interminabile rapsodia?*, in *Giur. Cost.*, 2015, 85.

57 Come osserva A. ANZON DEMMIG, *La Corte costituzionale "esce allo scoperto" e limita l'efficacia retroattiva delle proprie pronunzie di accoglimento*, in *Rivista AIC*, 1° maggio 2015, 1, la Corte nella sentenza n.

Si tratta, del resto, di un potere – quello di cui la Consulta si è ritenuta dotata – che anche con riferimento alle Corti costituzionali operanti in ordinamenti stranieri è riscontrabile. Si pensi, ad es., alla Spagna laddove con la nota decisione n. 45 del 1989 – poi successivamente confermata<sup>58</sup> – il Tribunale costituzionale ha di fatto rivendicato la propria possibilità di modulare gli effetti delle sentenze di accoglimento e ciò sulla base del presupposto – peraltro assai dubitabile<sup>59</sup> – che il collegamento incostituzionalità-nullità non è sempre necessario e che la *Ley orgánica* del Tribunale costituzionale (LOTIC) non precisa la portata della nullità: in tal modo si è aperta così per via giurisprudenziale la possibilità di dichiarare gli effetti *ex nunc* delle dichiarazioni di incostituzionalità<sup>60</sup>; oppure si pensi anche all'esperienza statunitense e in modo particolare alle pronunce mediante le quali la *Supreme Court* ha cercato di limitare gli effetti totalmente retroattivi delle proprie sentenze, cioè alle *prospective decisions*: in riferimento a tali decisioni, tuttavia, è stato osservato che il rischio insito nelle stesse è la disparità di trattamento fra le parti del giudizio nel quale è stata enunciata la regola e quelle dei giudizi già aperti che non ne potranno beneficiare<sup>61</sup> e tutto questo senza contare che tale tecnica decisoria sembra in realtà scontrarsi inevitabilmente con il dogma della legge incostituzionale nulla in base al quale “to hold a governmental act to be unconstitutional is not to announce that we forbid it, but the *Constitution* forbids it”<sup>62</sup>.

In ogni caso, ritornando all'ordinamento italiano, correttamente, a nostro avviso, in dottrina è stato segnalato come la pronuncia n. 10 del 2015 in esame riassume in sé una doppia pronuncia e cioè di rigetto per tutti i rapporti pendenti, ivi compreso quello principale,

---

10 del 2015 ha mutato l'effetto caratteristico dell'annullamento in un effetto analogo all'abrogazione; cfr. anche F. GABRIELE-A.M. NICO, *Osservazioni “a prima lettura” sulla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015: dalla illegittimità del “togliere ai ricchi per dare ai poveri” alla legittimità del “chi ha avuto, ha avuto, ha avuto... scordiamoci il passato”*, in *Rivista AIC*, 1° maggio 2015, 11, secondo cui “tutti quei giudici che avessero davanti a sé casi analoghi non avrebbero nessun incentivo o interesse ad attendere la decisione della Corte”.

58 Cfr., fra le più recenti, la decisione n. 111 del 2014, in cui il Tribunale costituzionale osserva che, benché la nullità sia associata, come regola, alla dichiarazione di incostituzionalità, tuttavia “questo collegamento tra incostituzionalità e nullità non è... sempre necessario, né gli effetti della nullità nella parte che riguarda il passato vengono definiti dalla LOTIC, che lascia a questo Tribunale il compito di precisare la sua portata in ogni caso”.

59 E questo perché l'art. 39, comma 1 LOTIC dice molto chiaramente che, “quando la sentenza declare la incostitucionalidad, declarará igualmente la nulidad”, senza apparentemente lasciar spazio, perlomeno in teoria, ad altre possibili interpretazioni: cfr. C. GUERRERO PICÒ, *Spagna*, in P. PASSAGLIA (a cura di), *Problematiche finanziarie nella modulazione degli effetti nel tempo delle pronunce di incostituzionalità*, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), dicembre 2014, 80.

60 Cfr. R. ROMBOLI-R. TARCHI, *La giustizia costituzionale in Spagna*, in J. LUTHER-R. ROMBOLI-R. TARCHI (a cura di), *Esperienze di giustizia costituzionale – II – Portogallo, Spagna, Belgio, Russia, Polonia, Romania, Ungheria*, Torino, 2000, 343; V. DI PASQUA, *La modulazione degli effetti nel tempo delle sentenze di incostituzionalità: Spagna e Italia a confronto alla luce della sentenza n. 10 del 2015*, in *Osservatorio AIC*, ottobre 2015, 4 ss.; F. GALLARATI, *La Robin Tax e l'«incostituzionalità d'ora in poi»: spunti di riflessione a margine della sentenza n. 10/2015*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 14 ottobre 2015, 21-2.

61 Sul punto cfr., per tutti, F.X. BEITAGH, *The Years of Non-Retroactivity: a Critique and a Proposal*, in *Virginia Law Rev.* (vol. 61), 1975, partic. 1602; L.H. TRIBE, *American Constitutional Law*, I, New York, 2000, 213 ss.

62 Così il giudice Scalia nella sua *concurring opinion* in *American Trucking Associations, Inc. v. Smith*, 496 U.S. 201 (1990), il quale prosegue che “la concezione secondo la quale la nostra interpretazione della Costituzione in una decisione particolare potrebbe valere solo pro futuro non ha alcun senso”.

e di accoglimento per tutti i rapporti futuri<sup>63</sup>. Da ciò consegue che, se la sentenza n. 10 del 2015 mantiene tutto il suo effetto preclusivo nei riguardi del giudice *a quo*, nulla potrebbe impedire a tutti gli altri giudici di analoghi giudizi ancora pendenti di reagire alla pretesa applicazione ulteriore della disposizione dichiarata illegittima, riproponendo identica questione: la decisione di rigetto, infatti, non ha, come ampiamente noto, efficacia *erga omnes*<sup>64</sup>.

Tuttavia, già in passato dottrina autorevole aveva avvertito che “la pretesa della Corte di gestire gli effetti retroattivi delle sue pronunce (fuori del caso dell’incostituzionalità sopravvenuta) non potrebbe alla fine essere efficacemente difesa dalla Corte contro un divergente orientamento della magistratura comune, che ritenesse invece tali effetti integralmente e inderogabilmente regolati dal diritto”<sup>65</sup>, e di recente è stato ribadito che, “fuori dall’ipotesi di un’incostituzionalità sopravvenuta (la sola che consente margini diacronici di manovra legittimi alla Corte), il conflitto con il giudice *a quo* e con gli altri giudici è inevitabile”<sup>66</sup>: non è un caso, infatti, che la sentenza n. 10 del 2015 sia stata sottoposta a revisione critica e dunque totalmente disattesa dallo stesso giudice che aveva rimesso la questione alla Corte e più in particolare dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, la quale non ha così tenuto in alcun conto la delimitazione operata nella decisione costituzionale degli effetti temporali della dichiarazione d’illegittimità<sup>67</sup>.

A giudizio della Commissione Tributaria, poiché l’applicazione della decisione di accoglimento al giudizio principale è “consustanziale al tipo di giudizio di costituzionalità voluto dal nostro ordinamento costituzionale”, “cancellare questa consustanzialità significa modellare il tipo di giudizio di costituzionalità di cui sopra bypassando il necessario intervento del Legislatore costituzionale”: da ciò conseguirebbe che l’assenza di indicazioni nel dispositivo conduce ad applicare la sentenza costituzionale anche nel giudizio *a quo*, dovendosi riconoscere l’“illegittimità della motivazione della sentenza” nella parte in cui pretende di disapplicare, di fatto, il meccanismo della pregiudizialità.

---

63 Così A. PUGIOTTO, *Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale*, in *Forum di Quad. Cost.*, 18 marzo 2015, 3, secondo cui sarebbe stato opportuno esplicitare nel dispositivo questo carattere di doppia pronuncia della sentenza, perché, “così formulato, oltre che più coerente con la sua motivazione, il P.Q.M. avrebbe avuto anche il merito di fotografare il carattere del tutto inedito della pronuncia assunta dalla Corte costituzionale”.

64 In tal senso cfr. A. PUGIOTTO, *La rimozione della pregiudizialità costituzionale nella sentenza costituzionale n. 10/2015*, in *Giur. Cost.*, 2015, 96.

65 G. ZAGREBELSKY, *Il controllo da parte della Corte costituzionale degli effetti temporali delle pronunce d’incostituzionalità: possibilità e limiti*, in *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*, Milano, 1989, 219.

66 A. PUGIOTTO, *Dalla <<porta stretta>> alla <<fuga>> dalla giustizia costituzionale?*, cit., 23; sul punto si sofferma anche R. ROMBOLI, *L’“obbligo” per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti*, in *Forum di Quad. Cost.*, 6 aprile 2015, 18.

67 In dottrina M. D’AMICO, *La Corte e l’applicazione (nel giudizio a quo) della legge dichiarata incostituzionale*, in *Forum di Quad. Cost.*, 3 aprile 2015, 3, aveva ritenuto “non...escluso che lo stesso giudice *a quo* o anche altri giudici nell’ambito di giudizi pendenti, in questo o in eventuali casi futuri, ritengano di essere vincolati all’applicazione dell’art. 136 Cost., art. 1, legge cost. n. 1 del 1948 e art. 30, legge n. 87 del 1953”, mentre ad avviso di L. GENINATTI SATÈ, *L’irrisolta questione della retroattività delle sentenze d’illegittimità costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 2015, 107, “la soggezione alla legge stabilita dall’art. 101 comma 2 Cost. impone... ai giudici di applicare l’art. 30, l. n. 87/1953, nonostante la Corte costituzionale abbia rinunciato a farlo”.

Che tale conclusione – quella, appunto, relativa all’“illegittimità della motivazione della sentenza” – raggiunta dalla Commissione Tributaria fosse a dir poco debole è stato già ampiamente e persuasivamente dimostrato in dottrina<sup>68</sup>, ragion per cui non ci intratterremo sul punto ulteriormente: quello che ci interessa indagare è che cosa accadrebbe nel caso in cui la decisione della Commissione in esame non fosse annullata in sede d’appello<sup>69</sup>, ma fosse invece confermata dalla Corte d’appello e poi anche e soprattutto da parte della Corte di Cassazione<sup>70</sup>.

Se ciò accadesse, si avrebbe un contrasto se non una vera e propria “guerra” fra la Corte costituzionale, che ha dichiarato nella sentenza n. 10 del 2015 la norma sottoposta al suo vaglio incostituzionale ma con effetti solo *pro futuro*, e la Corte di Cassazione, che, invece, ritiene che gli effetti di quella sentenza siano retroattivi e che dunque la norma non si debba applicare ai giudizi ancora pendenti: si produrrebbe, insomma, un diritto vivente successivo a una decisione di accoglimento della Corte costituzionale e in chiaro contrasto con essa.

E’ opportuno ricordare che, come ha avuto modo di ribadire anche recentemente la Corte costituzionale, in presenza di un orientamento stabilmente consolidato nella giurisprudenza, in particolare di legittimità, “la norma vive ormai nell’ordinamento in modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l’intervento del legislatore o di questa Corte”<sup>71</sup>: ci si potrebbe allora domandare se in una tale situazione un giudice potrebbe sottoporre alla Corte la questione di legittimità costituzionale del diritto vivente così

---

68 Cfr. R.G. RODIO, *Il seguito della sentenza n. 10/2015: verso il giudice a quo quale giudice d’appello (di fatto) sulle decisioni della Corte?*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it), 5 novembre 2015, 9 ss., partic. 10-11, il quale osserva che il giudice di merito non ha il potere di sindacare la motivazione della sentenza della Corte; cfr. pure sul punto A. MORELLI, *Principio di totalità e <<illegittimità della motivazione>>: il seguito giurisprudenziale della sentenza della Corte costituzionale sulla Robin Tax (a proposito di Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, 12 maggio 2015, n. 217/3/15)*, in *Consulta on line*, 28 maggio 2015, 486, nonché V. ONIDA, *Una pronuncia costituzionale problematica: limitazione degli effetti nel tempo o incostituzionalità sopravvenuta?*, in *Rivista AIC*, 15 marzo 2016, partic. 3.

69 ... caso in cui si avrebbe l’“eliminazione del contrasto tra decisioni venutosi a creare con le due opposte statuizioni del giudice costituzionale e di quello di merito” (R.G. RODIO, *Il seguito della sentenza n. 10/2015*, cit., 11): tutto questo sempre che si ritenga possibile l’impugnazione ad opera della parte soccombente per violazione del giudicato costituzionale, ipotesi che – come rileva M. LIGUORI, *I postumi della sentenza 10/2015 nei giudizi di merito: questioni di prospettive*, in *Forum di Quad. Cost.*, 26 maggio 2016, 8 – solleva qualche perplessità, mancando precedenti significativi nei quali l’unico motivo di gravame sia costituito dalla violazione di una pronuncia della Consulta.

70 Su che cosa potrebbe, invece, succedere qualora la sentenza della Commissione Tributaria non fosse per i motivi più variegati impugnata e più in particolare sulle possibilità che si aprirebbero in tale ipotesi al giudice dell’esecuzione cfr. R.G. RODIO, *Il seguito della sentenza n. 10/2015*, cit., 12-17, mentre A. MARCHESELLI-S.M. RONCO, *L’“incostituzionalità differita” della cd. Robin Tax, tra diritti fondamentali, analisi economica del diritto, e diritto dell’Unione Europea: il futuro della fiscalità tra nuove categorie concettuali e rischi di teratogenesi giuridica*, in *Consulta on Line*, 4 settembre 2015, 664-65, osservano come nei confronti del giudice emiliano la Consulta potrebbe sollevare il conflitto di attribuzioni nel quale la stessa sarebbe, al contempo, giudice e parte interessata; sul punto cfr. anche M. RUOTOLO, *Ambiguità della Corte o arbitrio del giudice? Il “seguito” abnorme e contraddittorio della sentenza n. 10 del 2015 della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 2015, 1079-80.

71 Così la sent. n. 113 del 2015 (punto 4 del cons. in dir.).

formatosi, chiedendo ai giudici costituzionali di eliminarlo in quanto contrastante con il giudicato costituzionale.

A noi pare che in questo caso la Corte dovrebbe pronunciarsi nel senso della manifesta inammissibilità, perché si tratterebbe della riproposizione alla Corte stessa di una questione da quest'ultima già decisa con sentenza di accoglimento<sup>72</sup>: si potrebbe, tuttavia, ventilare la possibilità che la Corte medesima con un "atto anomalo"<sup>73</sup> – tanto quanto lo è stato dopotutto quello della modulazione degli effetti temporali della propria decisione di cui alla sentenza n. 10 del 2015 – intenda dichiarare, invece, ammissibile la *quaestio* sollevata e conseguentemente accoglierla, eliminando così il costante orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

#### **4. La questione di costituzionalità di disposizione dichiarata già illegittima con decisione di accoglimento interpretativa**

Il discorso assume contorni diversi qualora, invece, sulla disposizione oggetto della questione di costituzionalità sollevata dal rimettente sia intervenuta o una sentenza interpre-

---

<sup>72</sup> D'altra parte, già con l'ord. n. 95 del 1991 la Corte si è espressa nel senso della manifesta inammissibilità rispetto al seguito giudiziario dato dalla Corte dei Conti alla sentenza di incostituzionalità differita – dunque alla decisione temporalmente manipolativa – n. 501 del 1988 (cfr. R. PINARDI, *L'horror vacui nel giudizio sulle leggi. Prassi e tecniche decisionali utilizzate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all'inerzia del legislatore*, Milano, 2007, 167 nota 166).

<sup>73</sup> L'espressione è tratta da R.G. RODIO, *Il seguito della sentenza n. 10/2015*, cit., 22, il quale rileva che però a quel punto "occorrerebbe interrogarsi su quali sarebbero gli effetti finali sul sistema di giustizia costituzionale indotti da tali e tanti cambiamenti".

D'altra parte, se è vero che la Corte, com'è noto, è sempre molto cauta tradizionalmente nell'ammettere che, attraverso il giudizio per conflitto, possa svolgersi un penetrante controllo sui provvedimenti giudiziari – in senso piuttosto critico su tale atteggiamento della Consulta cfr. M. NISTICÒ, *L'interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato. Contributo al dibattito sui confini della giurisdizione*, Torino, 2015, 270-71, il quale, muovendo dal presupposto che cattive interpretazioni o false applicazioni possono determinare il superamento dei paletti che segnano i confini esterni della giurisdizione, osserva che "non è detto... che la Corte possa sempre permettersi il lusso di *guardare da lontano* al provvedimento giurisdizionale, senza verificarne il percorso argomentativo o la struttura logico-giuridica" –, è anche vero che nel caso di cui discorriamo nel testo potrebbe immaginarsi l'eventualità di un ricorso per conflitto presentato dalla Corte davanti a se stessa – posta la risoluzione in senso positivo della *quaestio* se la Corte possa essere configurata quale possibile parte dal "lato attivo" in sede di conflitto di attribuzione fra poteri – ed avente ad oggetto la sentenza della Cassazione che ritiene che gli effetti della decisione n. 10 del 2015 siano retroattivi, sentenza che, ponendosi in contrasto con la stessa pronuncia n. 10, parrebbe adottata "in frode" al giudicato costituzionale: per osservazioni su un caso di questo genere cfr. già A. RUGGERI, *La Corte costituzionale: un <<potere dello Stato>>... solo a metà*, in *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, cit., 654-55 e *ivi* note 15 e 16, laddove il Ruggeri ricorda il pensiero di G. AMATO, *Tropo coraggio o troppa cautela nella corte contestata?*, in *Giur. Cost.*, 1971, 607, che a sua volta riteneva potersi scorgere la possibilità del conflitto sollevato dalla Corte dinanzi a se stessa nell'ipotesi in cui un giudice avesse applicato una norma dichiarata costituzionalmente illegittima nel passo della sent. n. 62 del 1971 in cui la Consulta precisava che "l'applicazione ulteriore... di una norma riconosciuta e dichiarata costituzionalmente illegittima non solo comporta una violazione dell'ordine costituzionale delle competenze, giacché paralizza gli effetti delle attribuzioni conferite alla Corte (le cui pronunce sono sottratte al sindacato di altri poteri), ma arreca grave e pericoloso pregiudizio all'effettiva operatività delle supreme garanzie predisposte dalla Costituzione della Repubblica".

tativa di accoglimento della Corte o una sentenza manipolativa e più in particolare un'additiva o una sostitutiva<sup>74</sup>.

In questo caso, poiché la disposizione non è stata dichiarata incostituzionale in modo "secco", si profilano due possibilità: la prima è che la Corte adotti una pronuncia di restituzione degli atti al giudice *a quo* affinché questi riesamini la rilevanza della questione in quanto residuano delle valutazioni da svolgere da parte del giudice rimettente ai fini di una nuova sollevazione della questione di legittimità costituzionale; la seconda è che sia più opportuna altra formula decisoria.

Iniziamo dall'ipotesi in cui, a seguito dell'emanazione dell'ordinanza di rimessione con cui è sollevata la questione di costituzionalità di una certa disposizione, la Corte pronunci sentenza di accoglimento interpretativa su quella disposizione: in questo caso la Consulta dichiara la stessa incostituzionale se interpretata in un certo significato, ossia pronuncia l'illegittimità di una certa norma tratta da quella disposizione; trattasi di quella che in altri ordinamenti giuridici viene definita come "sentenza di incostituzionalità senza annullamento", ossia una decisione che racchiude, sì, al suo interno "ragioni incostituzionali relative alla disposizione, ma non la estromette dall'ordinamento giuridico bensì la riforma nei suoi significati"<sup>75</sup>.

Non si tratta peraltro di casi di scuola o comunque di non facile verifica. E' affermazione piuttosto diffusa e ricorrente se non quasi addirittura una sorta di *communis opinio* quella secondo la quale nella più recente giurisprudenza costituzionale si è assistito alla sostanziale scomparsa o comunque alla recessività delle interpretative di accoglimento<sup>76</sup>, ma è opportuno svolgere le seguenti considerazioni: innanzitutto sono rintracciabili significativi esempi di tali decisioni anche nella giurisprudenza della Corte degli ultimi anni<sup>77</sup>; in secondo luogo queste pronunce, a ben vedere, continuano a sopravvivere "travestite" da decisioni di accoglimento parziale<sup>78</sup>; siffatte decisioni nel dispositivo riportano la formula "la legge è inco-

---

74 Nel testo noi muoviamo dalla tesi secondo la quale le decisioni interpretative di accoglimento devono essere concettualmente ben distinte dalle manipolative e, tuttavia, non ci nascondiamo che, secondo una certa impostazione – che opportunamente ricordiamo –, le interpretative di accoglimento sarebbero, in realtà, delle vere e proprie additive perché "il testo A messo a raffronto con la norma costituzionale B risulta essere portatore di una norma incostituzionale perché in esso manca qualcosa, che si può indicare con X, la cui presenza renderebbe legittima la disposizione impugnata mediante la sua restrizione o la sua estensione; di conseguenza la norma legittima è costituita dalla somma algebrica di A e X...", ragion per cui "tutte le sentenze interpretative sono additive in quanto aggiungono qualcosa": così G. SILVESTRI, *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1981, I, 1691.

75 Così, con riferimento alla Spagna, R. MORALES, *sub art. 164*, in O. ALZAGA VILLAAMIL (a cura di), *Comentarios a la Constitución española de 1978*, Tomo XII, Madrid, 1999, partic. 375 ss., e *ivi* l'approfondimento del principio secondo il quale le sentenze di incostituzionalità senza annullamento in Spagna possiedono l'efficacia *erga omnes* in egual misura rispetto a quelle che comportano l'annullamento della disposizione.

76 Cfr., *inter alios*, R. PINARDI, *L'horror vacui nel giudizio sulle leggi*, cit., 103; A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale plurale*, cit., 257.

77 Cfr. le dec. n. 78 del 2007; n. 305 del 2008; n. 170 del 2013; n. 293 del 2013. In dottrina sottolineano che le interpretative di accoglimento, "pur non frequenti, significativamente continuano ad aversi" A. RUGGERI-A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2014, 164.

78 In passato autorevole dottrina aveva già sostenuto la necessità di ricondurre le decisioni che la dottrina prevalente inserisce sotto la denominazione di interpretative di accoglimento alle sentenze di accoglimento

stituzionale nella parte in cui”, dove “la parte” non è però della disposizione e, cioè, delle parole che la compongono, ma è “la parte dei significati” che viene ad essere qualificata quale incostituzionale<sup>79</sup>.

Ora, nel caso in cui il giudice sollevi la questione di costituzionalità di una certa norma tratta da una certa disposizione e la Corte abbia dichiarato l'incostituzionalità di quella disposizione in uno dei significati che da essa possono essere tratti, è necessario distinguere due ipotesi.

Laddove il significato e dunque la norma dichiarata incostituzionale dalla Corte coincida con la norma oggetto della sollevazione dell'incidente di costituzionalità, è chiaro che la Corte dovrà pronunciare decisione di manifesta inammissibilità: in tal caso, infatti, non residua alcun tipo di valutazione da svolgere per il giudice *a quo* dal momento che è venuto a mancare l'oggetto della pronuncia.

Qualora invece – come ci dimostra anche l'esperienza di altri ordinamenti, laddove è molto approfondito il tema della “non consequenzialità” fra la dichiarazione di incostituzionalità di una specifica norma e la necessaria illegittimità costituzionale della disposizione che la “incorpora”<sup>80</sup> – la norma annullata dalla Corte non coincida, ma sia diversa da quella oggetto dell'impugnativa dinanzi alla Corte stessa, a noi pare che l'oggetto della pronuncia sia differente e che, dunque, non possa essere dichiarata inammissibile la questione in virtù del giudicato derivante dalla precedente decisione di accoglimento.

In questo caso ben si potrebbe ragionare, con autorevole dottrina<sup>81</sup>, nei termini di relatività del giudicato costituzionale<sup>82</sup>: tale “nozione” è da intendersi nel senso che le sentenze

---

parziale e ciò “anche quando il dispositivo della sentenza sia (deplorabilmente) formulato in modo tale da rendere tecnicamente difficile questa operazione”: così A. PIZZORUSSO, *L'attività della Corte costituzionale nella sessione 1984-85*, in *Foro It.*, 1985, V, 400 nota 73.

79 Così, autorevolmente, V. ONIDA-M. D'AMICO, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi. I. Il giudizio in via incidentale*, Torino, 1998, 278-79; G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, cit., 382, secondo i quali ultimi “la formula è cambiata, ma la sostanza no”; volendo, A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi nel giudizio di costituzionalità in via incidentale*, Napoli, 2013, 260-62.

80 Ad es., sulle implicazioni in Spagna del principio secondo cui, appunto, non è sempre consequenziale che dalla dichiarazione di incostituzionalità di una specifica norma derivi necessariamente l'illegittimità costituzionale della disposizione e viceversa cfr. F.J. DIAZ REVORIO, *Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional*, Valladolid, 2001, 68; R.G. RODIO, *L'interpretazione costituzionalmente adeguata nel sistema spagnolo*, Bari, 2004, 55-56 e *ivi* nota 132, nonché 77.

81 È peraltro noto che di relatività del giudicato si parla non solo nel senso di cui da qui a poco sopra nel testo ragioneremo, ma anche nel diverso senso secondo il quale il giudicato costituzionale “dipende” dal contesto ordinamentale, storico, culturale ed economico in cui “vivono” le decisioni della Corte: in tale secondo senso cfr. A. RUGGERI, *Le attività <<consequenziali>> nei rapporti fra la Corte costituzionale e il legislatore*, Milano, 1988, 63-64 e *ivi* nota 27; M. RUOTOLO, *Legge Alfano e vizio da riproduzione di norme dichiarate incostituzionali*, in *Giur. It.*, 2009, 784-85.

82 Sottolineano questo aspetto anche G. BASCHERINI, *La diversa valenza della <<manifesta infondatezza>> e della <<manifesta inammissibilità>> di una questione che investa gli esiti normativi di una precedente sentenza additiva di accoglimento*, in *Giur. Cost.*, 1997, 678, secondo il quale “può... riconoscersi, soprattutto (ma non solo) riguardo alle sentenze interpretative di accoglimento, una certa <<relatività>> del giudicato costituzionale”; E. PESARESI, *Pregressa pronuncia di accoglimento come ius superveniens*, cit., 1105, secondo la quale il giudicato costituzionale può “operare non già sempre e solo sulla disposizione, bensì a volte [su]lla norma, oppure limitarsi ad incidere sui singoli profili colpiti dalla sentenza (ad esempio, sul *tertium comparationis*, quale elemento di valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza)”. Anche A. CERRI, *Il profilo tra*

di accoglimento interpretative – che, in quanto tali, lasciano intatta “l’entità materiale, quella che si vede e che si tocca – il testo scritto – e cancella[no] l’entità immateriale (o ideale): uno dei significati di cui quel testo è portatore”<sup>83</sup> – esplicano “effetto di giudicato soltanto per questioni identiche sotto tutti gli aspetti, vale a dire questioni che, a parità di parametri e motivi, concernono quella stessa norma come ricavata dallo stesso testo o, se si vuole, quello stesso testo in quanto esprime quella particolare norma”<sup>84</sup>.

Se, dunque, il giudicato di accoglimento interpretativo “si relativizza”, appuntandosi sul solo significato normativo contemplato dalla decisione e non toccando le altre possibili norme desumibili dalla disposizione impugnata, allora la questione di costituzionalità sollevata su una norma tratta da una certa disposizione è diversa rispetto alla norma ricavata sempre da quella disposizione e che ha costituito oggetto di una sentenza di incostituzionalità e di conseguenza dovrà essere esaminata nel merito e potrà condurre la Corte ad una pronuncia di fondatezza oppure di infondatezza, semplice o manifesta<sup>85</sup>.

Tutto questo senza che si possa neanche opporre in senso contrario il principio – da alcuni studiosi, peraltro, negato in via concettuale<sup>86</sup> – della non impugnabilità dei provvedimenti della Corte pure nei confronti della Corte medesima.

D’altra parte, un conto è non mettere in discussione un primo aspetto del principio dell’irretrattabilità di cui tutte – nessuna esclusa – le decisioni di accoglimento sono dotate: tale aspetto si sostanzia nel “concetto” di giudicato costituzionale, il quale, a sua volta, implica che la sentenza dichiarativa di incostituzionalità di una certa disposizione o di una norma per vizi sia formali sia sostanziali deve essere osservata da tutti, ivi compresi il legislatore e

---

*argomento e termine della questione di costituzionalità*, in *Giur. Cost.*, 1978, 369, sostiene che il giudicato costituzionale “è relativo al termine ed al profilo prospettato e... i suoi effetti possono essere, non dico elusi, ma in qualche modo superati quando nel corso di altri giudizi si prospetti questione con riferimento ad altri profili”, per cui il giudicato va inteso “come relativo... ai termini, ai motivi, ai profili considerati...”.

83 Così A. D’ATENA, *Conclusioni. Interpretazioni adeguate, diritto vivente e sentenze interpretative della Corte costituzionale*, in *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguate*, Milano, 2010, 347. Cfr. già A. PIZZORUSSO, *Dalle <<doppie pronunce>> alle decisioni <<overruling>>*, in *Giur. Cost.*, 1971, 529; N. TROCKER, *La pregiudizialità costituzionale*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.*, 1988, 847 nota 113, secondo il quale le interpretative di accoglimento, pur essendo formalmente vincolanti per tutti, tuttavia, “lasciando immutata la formula legislativa,... abbisognano della cooperazione adeguata del giudice comuni”; A. LOIODICE, *La Corte costituzionale fra tecnica giuridica e contatti con la politica*, in V. TONDI DELLA MURA-M. CARDUCCI-R.G. RODIO (a cura di), *Corte costituzionale e processi di decisione politica*, Torino, 2005, 3-5.

84 A. ANZON, *Autorità di precedente ed efficacia di <<giudicato>> delle sentenze di accoglimento nei giudizi sulle leggi*, in *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, cit., 280.

85 Sul punto cfr. anche E. PESARESI, *Pregressa pronuncia di accoglimento come ius superveniens*, cit., 1105 nota 11, secondo la quale “la sentenza interpretativa di accoglimento... non impedisce che il suo oggetto possa costituire anche l’oggetto di una nuova questione. Le sentenze interpretative, infatti, non incidono sulla disposizione che resta inalterata, dunque, essa è ancora nella disponibilità della Corte per un suo futuro intervento”.

86 In tal senso A. PIZZORUSSO, *sub art. 137 – Garanzie costituzionali*, in *Comm. della Cost.*, a cura del Branca, Bologna-Roma, 1981, 695; A. PACE, *Impugnazione (inammissibile) delle sentenze interpretative di accoglimento o, piuttosto, riconsiderazione del decisum?*, in *Giur. Cost.*, 2001, 716-17, secondo cui, se si predica l’insindacabilità delle decisioni della Corte anche nei suoi stessi confronti, ne deriva la conseguenza “davvero paradossale... di risolvere l’insindacabilità addirittura in infallibilità”. Sul punto v. anche, volendo, A. BONOMI, *L’assorbimento dei vizi*, cit., 234-36.

la medesima Corte costituzionale<sup>87</sup>; un altro conto è non riconoscere un secondo aspetto dell'irretrattabilità, il quale presuppone una ablazione testuale e, dunque, caratterizza le sole decisioni di accoglimento che abbiano come oggetto non la norma, bensì la disposizione – o parte di essa – nella sua testualità<sup>88</sup>.

Da ciò non discende che – come è, invece, stato sostenuto da qualche commentatore – siano ammissibili in generale le cosiddette sentenze delimitative della Corte costituzionale e cioè quelle decisioni mediante le quali la stessa possa “modificare, delimitare, ridurre la portata di sue precedenti statuizioni”<sup>89</sup>, insomma, quelle “pronunce-gambero” attraverso cui la Corte “rintuzza, limita, deroga, differenzia gli effetti astrattamente riconducibili a precedenti dichiarazioni d’illegittimità costituzionale”<sup>90</sup>: da quanto detto deriva soltanto, invece, che una sentenza interpretativa d’accoglimento, proprio perché è dotata della prima irretrattabilità, ma non della seconda, non impedisce che il suo oggetto possa costituire anche l’oggetto di una nuova e diversa questione. Questo perché, non incidendo tale decisione sulla disposizione che resta inalterata, “dovrà giocoforza concludersi che il materiale normativo è conseguentemente <<still in the books>>, ed è quindi ancora giuridicamente a disposizione della Corte per un possibile suo ulteriore intervento...”<sup>91</sup>.

Se nel processo costituzionale con l’interpretativa di accoglimento la Corte, pur svincolandosi, come efficacemente è stato detto, “dalla ristretta gabbia di un’esegesi indissolubilmente legata al dato testuale”<sup>92</sup>, tuttavia a conti fatti “salva” la disposizione sottoposta al suo giudizio – che è dichiarata incostituzionale in una sola norma che da essa può essere tratta – e dunque può ancora giudicare di norme che possono essere inferite da quella di-

---

87 ... la quale pure in qualche caso sembra avere aggirato l’ostacolo se solo si considerano tutte le occasioni in cui essa, pur se contravvenendo alla regola cui formalmente si è sempre attenuta e secondo cui le è impedito di interpretare autenticamente le proprie anteriori decisioni, ha palesemente tentato – o ha dato l’impressione – di fornire l’esegesi autentica della portata normativa della precedente sentenza interpretativa o additiva all’evidente scopo di apportare un contributo di chiarezza al dibattito in corso circa l’esatta estensione del dispositivo manipolativo: in tema cfr. A. PUGIOTTO, *Quando la Corte sembra interpretare autenticamente se stessa*, in *Giur. Cost.*, 2002, partic. 1884 nota 10, cui si rimanda per osservazioni sulla dec. Corte cost. n. 256 del 2002; sul punto cfr. anche A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale plurale*, cit., 277. Sull’argomento comunque v. pure e più approfonditamente *infra* al par. 7.

88 Sui due diversi aspetti dell’irretrattabilità di cui *supra* nel testo cfr. R. CHIEPPA, *Gli effetti su atti del giudizio compiuti in conformità a sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale: le risalenti divergenze interpretative sugli usi civici restano nella memoria del giudice a quo*, in *Giur. Cost.*, 2014, 309-10 nota 16.

89 G. PERA, *Prescrizione e diritti dei lavoratori (Posizione e delimitazione di una norma nella giurisprudenza costituzionale)*, in *Mass. Giur. Lav.*, 1973, 317, secondo cui tali sentenze “delimitative” o – come l’Autore le definisce anche – “a macchina indietro” (*op. cit.*, 314) sarebbero sempre possibili “quando il testo resta invariato, quando siamo nella zona della giurisprudenza variamente <<interpretativa>> costituzionale”. Per una critica serata a tale opinione cfr. P. SAITTA, *Un presunto ripensamento della Corte costituzionale*, cit., 2117-18 nota 26.

90 Entrambe le ultime due citazioni sono tratte da M. RICCA, *Sul rapporto tra “ritenuto in fatto” e “considerato in diritto”*, cit., 227.

91 A. PACE, *Impugnazione (inammissibile) delle sentenze interpretative di accoglimento*, cit., 719, il quale conclude che, non diversamente da quanto è sempre accaduto nella giurisprudenza della Corte Suprema statunitense, “ben vi potrebbero essere espliciti *overruling* anche nei confronti di precedenti decisioni d’incostituzionalità, purché adottate con sentenze interpretative”.

92 R. PERRONE, *Sentenze interpretative di rigetto e illegittimità consequenziale*, in *Giur. Cost.*, 2010, 944.

sposizione, ci pare che un parallelismo non possa essere proposto invece, ad esempio, con il processo amministrativo: si pensi all'ipotesi in cui il giudice amministrativo "scelga" un motivo fondato di ricorso e sulla sola base di questo motivo, che accoglie, annulli il provvedimento omettendo di esaminare le altre censure pure proposte dal ricorrente, le quali vengono così dichiarate assorbite. Tale tecnica dell'assorbimento – che deve peraltro ritenersi divenuta oramai un'ipotesi marginale con l'approvazione del Codice del Processo Amministrativo del 2010<sup>93</sup> e in virtù del *dictum* contenuto nella importante decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015<sup>94</sup> – implica come risultato che comunque il giudice amministrativo annulla l'atto: di conseguenza, si ritiene che non sia più possibile – attraverso, per es., la possibilità di adire in via di ricorso straordinario il Presidente della Repubblica – richiedere l'esame delle censure non esaminate dal giudice amministrativo stesso.

## **5. La questione di costituzionalità di disposizione dichiarata già illegittima con decisione manipolativa**

Venendo ora invece, alle sentenze manipolative, il discorso assume contorni ben diversi.

Si pensi all'ipotesi in cui venga sollevata la questione di legittimità costituzionale di una *determinata disposizione* per la parte in cui prevede *qualcosa* dopo che la Corte – con pronuncia additiva – aveva dichiarato incostituzionale quella *stessa determinata disposizione* nella parte in cui non prevede *quel qualcosa* o aveva pronunciato – con decisione sostitutiva – l'incostituzionalità di quella *stessa disposizione* nella parte in cui prevede *qualcosa di diverso* anziché *quel qualcosa*.

In un caso del genere a una parte della dottrina è sembrata facile la conclusione che, attraverso la sollevazione di una siffatta questione di costituzionalità, il giudice *a quo* verrebbe di fatto ad impugnare un'antecedente decisione della Corte costituzionale, "cosa che nessun giudice e nemmeno la Corte può fare eliminando quanto da essa aggiunto"<sup>95</sup>: si è così sostenuta l'impossibilità di sollecitare una decisione di accoglimento avente ad oggetto una norma in precedenza introdotta con una pronuncia manipolativa<sup>96</sup>.

---

93 ... il quale all'art. 74 prevede che nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso il giudice decide con sentenza in forma semplificata e che la motivazione di tale sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di diritto ritenuto risolutivo.

94 ... la quale afferma che il divieto in generale di utilizzare tale tecnica – quando non sia imposta dalla graduazione dei motivi o delle domande secondo gli interessi rappresentati dalle parti – si fonda sul principio dispositivo e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato nonché – ma quest'ultimo punto è stato oggetto di critiche in dottrina (cfr., *inter alios*, D. MASTRANGELO, *Aspetti critici della sentenza dell'A.p. n. 5/2015 in relazione ai quattro principi di diritto che essa elenca conclusivamente al punto 10*, in [www.cameramministrativa.it](http://www.cameramministrativa.it), 17 gennaio 2016, 10) – sulle "esigenze di miglior cura dell'interesse pubblico e della legalità" (punto 9.3.3).

95 Così L.A. MAZZAROLLI, *Il giudice delle leggi tra predeterminazione costituzionale e creatività*, Padova, 2000, 82-3.

96 Cfr. F. DAL CANTO, *Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi*, Torino, 2002, 192.

Ed in effetti questa conclusione sembrerebbe accolta in linea di massima – cioè fatte salve le eccezioni di cui discorreremo – dalla stessa Corte costituzionale: questa in più occasioni, con “una motivazione standard”<sup>97</sup> e con motivazioni ribadite per bocca di un suo autorevole Presidente<sup>98</sup>, ha sostenuto che il fine a cui mira la questione di costituzionalità relativa alla normativa risultante da un proprio precedente intervento manipolativo è soltanto quello di una sostanziale elusione della forza cogente – ex art. 136 Cost. – di tale intervento manipolativo.

Addirittura la Corte è potuta giungere a siffatta conclusione anche nel caso in cui sull’additiva si era formato un diritto vivente incostituzionale e cioè tale da considerare l’addizione *tamquam non esset*.

Si pensi all’emblematica ordinanza n. 438 del 1998: il giudice *a quo*, dopo aver constatato che l’orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti si poneva in aperto contrasto con due sentenze della Corte costituzionale in quanto idoneo a far rivivere in pratica le norme già dichiarate illegittime, chiedeva alla Corte di censurare l’interpretazione giurisprudenziale che aveva assunto i caratteri del diritto vivente, risolvendosi essa in una sostanziale lesione del giudicato costituzionale, poiché il potere interpretativo del giudice non si sarebbe potuto spingere fino al punto di porre nel nulla l’addizione contenuta nella manipolativa.

Insomma, l’autorità giudiziaria rimettente in questo caso non chiedeva alla Consulta semplicemente di contrastare un orientamento giurisprudenziale da essa stessa non condiviso: in siffatta ipotesi l’indirizzo giurisprudenziale in questione era volto a porre nel nulla il contenuto di una decisione di accoglimento, anzi di ben due antecedenti pronunce additive.

La Corte, anziché entrare nel merito della questione di costituzionalità del diritto vivente e – seguendo le indicazioni di parte della dottrina<sup>99</sup> – con un’interpretativa di accogli-

---

Una ricostruzione diversa fornisce, invece, E. LAMARQUE, *Il <<seguito>> delle sentenze manipolative della Corte costituzionale presso i giudici comuni*, in R. BIN-G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), *<<Effettività>> e <<seguito>> delle tecniche decisorie della Corte costituzionale*, Napoli, 2006, 104, secondo la quale il comportamento del giudice comune che interpella la Corte affinché la stessa torni sui propri passi e faccia venir meno il risultato sostanzialmente raggiunto con una precedente manipolativa, benché giuridicamente costituisca una violazione del divieto costituzionale di impugnazione delle sue decisioni, potrebbe essere anche interpretato come “una ulteriore manifestazione della tendenza dei giudici comuni a ragionare nei termini di manipolatività testuale, perché il nuovo incidente di costituzionalità, avendo formalmente ad oggetto la legge così come risultante dalla precedente sentenza manipolativa, muove proprio dal presupposto che il suo dispositivo abbia prodotto una modifica del testo legislativo. Una modifica che tuttavia il giudice non condivide nel suo contenuto e vorrebbe quindi far venire meno”.

97 A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente” – Genesi, uso, implicazioni*, Milano, 1994, 605 nota 110.

98 Cfr. G. CONSO, *La giustizia costituzionale nel 1990*, in *Giur. Cost.*, 1991, 926.

99 Cfr. R. ROMBOLI, *Il contrasto fra motivazione e dispositivo come presupposto della correzione di errori materiali ed efficacia della interpretazione da parte della Corte di proprie precedenti decisioni*, in *Giur. Cost.*, 1991, 704; A. GARDINO CARLI, *Giudici e Corte costituzionale*, cit., 132; A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”*, cit., 604; C. SALAZAR, *Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali – Orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto*, Torino, 2000, 155-56 e *ivi* nota 48; A. GUAZZAROTTI, *Implicazioni e potenzialità delle sentenze additive di principio. (In margine alla sent. n. 329 del 2001 sulle conseguenze della dichiarazione di nullità del matrimonio)*, in *Giur. Cost.*, 2001, 2813; G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, cit., 398, secondo i quali ultimi la Corte è “comunque chiamata, in ultima istanza, a controllare, nella

mento “ristabilire” il principio posto a suo tempo dalla Corte con le sentenze additive, risponde con una pronuncia di inammissibilità addirittura manifesta: i giudici costituzionali rilevano che non è agli stessi consentito fornire l’interpretazione autentica o l’eventuale correzione delle proprie precedenti decisioni e che la disposizione impugnata è da ritenersi espunta dal sistema in quanto “già... colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua” e concludono, così, che le questioni sollevate riguardano “norme inesistenti o comunque irrilevanti”.

Insomma, la Corte ha dimostrato di dichiarare l’inammissibilità della questione proposita anche nell’ipotesi in cui ad essere impugnato sia non l’addizione derivante dalla precedente additiva, ma l’interpretazione formatasi nella giurisprudenza di legittimità del tutto contraria a quanto posto da parte di quella stessa addizione.

In ogni caso, l’orientamento giurisprudenziale del tutto preclusivo nei riguardi di questione sollevata sulla normativa di risulta derivante da decisione manipolativa, che sembrerebbe essersi formato *de plano*, non chiude ogni discussione sul tema: innanzitutto, come diremo, non è condiviso da una parte dei commentatori; in secondo luogo, ha potuto trovare alcune smentite non irrilevanti – sia pure certo non numerose – proprio in sede di giurisprudenza costituzionale; infine, anche ammesso che l’indirizzo sposato dalla Corte costituzionale e poc’anzi esplicitato sia un dato incontrovertibile, è la medesima prassi giurisprudenziale a dimostrare come le situazioni che possono presentarsi siano ben più complesse.

Procedendo comunque con ordine, in primo luogo autorevoli voci dottrinali hanno perlopiù preso le mosse dall’assunto – peraltro discutibile<sup>100</sup> e discusso in effetti anche in altri ordinamenti giuridici, laddove viene posto pure l’interrogativo se le *rationes decidendi* inserite nelle sentenze di accoglimento del Tribunale costituzionale debbano, o meno, essere annoverate nel catalogo delle fonti del diritto<sup>101</sup> – in base al quale le sentenze costituzionali di accoglimento sono fonti del diritto che si collocano sul piano gerarchico della legge e degli atti equiparati<sup>102</sup>: muovendo dal tale presupposto, tali autori hanno, al contrario della Corte costituzionale, sostenuto la tesi secondo cui la normativa di risulta che sia derivata per effetto di un processo interpretativo dalla dichiarazione di incostituzionalità di una data disposizione può essere assoggettata a controllo di costituzionalità; la tesi patrocinata è quella secondo la

---

forma del diritto vivente, l’operazione interpretativa da altri compiuta. In sostanza, la dichiarazione d’incostituzionalità della legge, per quel che prevede e per quel che omette, si accompagna all’indicazione di ciò che devesi aggiungere come anticipazione di un giudizio che, in definitiva, comunque le spetterebbe”.

100 Cfr. G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, cit., 394, secondo i quali “nessuno pensa che una sentenza che annulla un contratto sia un contratto; che una sentenza che impone una servitù sia una servitù: il fatto di incidere su una realtà giuridica non trasforma ciò che incide in ciò che è inciso...”.

101 Su tale interrogativo posto con riferimento alle *rationes decidendi* del Tribunale costituzionale spagnolo cfr. G. ROLLA, *Indirizzo politico e Tribunale costituzionale in Spagna*, Napoli, 1986, 286-87; R. BOCANEGRA SIERRA, *El valor de las sentencias del Tribunal constitucional*, Madrid, 1982, *multis locis*. Più recentemente il tema è ripreso da G. ROLLA, *L’interpretazione adeguatrice tra Tribunale costituzionale e giudici comuni in Spagna*, in *Giur. Cost.*, 2010, 1886.

102 In tal senso cfr. A. PIZZORUSSO, <<Sotto accusa>> *i poteri della Corte costituzionale*, in *Il Corr. Giur.*, 1989, 685.

quale il giudicato comprende soltanto la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione o norma ma non anche la “creazione” della norma destinata a subentrarle<sup>103</sup>.

Si è anche osservato che l’eventuale questione di costituzionalità proposta sulla norma quale introdotta da una sentenza additiva di accoglimento non può essere considerata un’indebita contestazione del giudicato: se così fosse, “ci troveremmo di fronte alla produzione di norme di valore costituzionale, e non invece di fronte a ridefinizioni delle leggi... Il <<giudicato sostanziale>> della Corte è cosa che attiene alle vicende processuali in cui il controllo di costituzionalità si svolge, ma non può trasformare la propria natura fino a diventare sigillo obiettivo d’intoccabilità, impresso in parti dell’ordinamento legislativo... Invece, toccandosi forse... qualcosa come la suscettibilità, la Corte è andata troppo in là nella considerazione della portata delle sue proprie sentenze”<sup>104</sup>.

La conclusione è quella per la quale, se esistesse una regola che esclude dal ricorso incidentale la normativa risultante dal precedente intervento manipolativo della Corte, si dovrebbe ritenere impossibile per la Corte stessa eliminare tale normativa di risulta qualora un domani – mutando interpretazione del parametro o rapportandola ad altro differente parametro costituzionale – la ritenesse illegittima<sup>105</sup>.

Sebbene la giurisprudenza costituzionale più recente ci dimostri che in qualche caso la Corte in effetti ha deciso la questione promossa con un dispositivo additivo non propriamente nei limiti canonici delle “rime obbligate”, anzi che prescinde del tutto da qualsiasi “soluzione obbligata”<sup>106</sup>, tuttavia in linea di massima l’attività di integrazione della Corte si quali-

---

103 In tal senso cfr. A. PIZZORUSSO, *Delle fonti del diritto – Art. 1-9*, Bologna-Roma, 2011, 547, 549 e 550.

104 Così G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, cit., 417-18 (i quali pure non muovono dal presupposto – sposato invece dal Pizzorusso – che le sentenze della Corte sono fonti del diritto).

105 Così G. RIZZA, *La Corte costituzionale fra politica e diritto: appunti preliminari*, in *Dir. e Soc.*, 1973, 327, secondo il quale, qualora la Corte, muovendo da una certa interpretazione della disposizione costituzionale “D”, dichiarasse incostituzionale la disposizione legislativa “d” e introducesse in aggiunta la disciplina correttiva “d1” e qualora in seguito la Corte stessa, mutando il proprio orientamento sulla portata generale di “D”, ne adottasse una diversa interpretazione alla stregua della quale “d1” risulta costituzionalmente illegittima, i giudici potrebbero sollevare la questione di legittimità di “d” in quanto operante nella giurisprudenza in modo tale da dar luogo a “d1” e la Corte potrebbe così ripronunciarsi correggendo la situazione.

106 Si pensi, ad es., alla nota sentenza n. 113 del 2011, con la quale, come è risaputo, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 cod. proc. pen. “nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo”. Ebbene, trattasi di un dispositivo additivo non propriamente nei limiti canonici delle “rime obbligate” in quanto le soluzioni che l’ordinamento processuale penale offre per realizzare il principio che la Corte ha posto sono, in realtà, molteplici – la revisione, il ricorso straordinario per cassazione, la restituzione del termine per impugnare, l’incidente di esecuzione fondato sull’inesistenza della sentenza emessa a seguito di processo iniquo – mentre, dal canto suo, la Corte condivide l’impostazione del giudice *a quo* favorevole alla revisione, la quale costituisce l’istituto “che presenta profili di maggiore assonanza con quello la cui introduzione appare necessaria”: tutto questo oltretutto in una materia – quella processual-penalistica – dove è ampia la discrezionalità del legislatore; a tal proposito, siccome la Corte non ha esplicitato meramente un principio latente nel sistema, ma ha “inventato” un qualcosa che prima non esisteva, è stato detto che “la distanza da quella creazione “a rime obbligate”, individuata tradizionalmente come limite alle sentenze manipolative, risulta enorme” (M. GIALUZ, *Una sentenza “additiva di istituto”: la Corte costituzionale crea la “revisione europea”*, in *Cass. Pen.*, 2011, 3311). Per

fica non come il risultato di un'attività discrezionale ma a "rime obbligate" o addirittura, secondo la nota formula di Leopoldo Elia, "obbligatissime"<sup>107</sup>: è la stessa Corte, del resto, a rilevare, anche recentemente nell'ordinanza n. 122 del 2016, come la pronuncia additiva presupponga "l'impossibilità di superare la "norma negativa", affetta da incostituzionalità, per via d'interpretazione, nonché l'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata (cosiddetta a "rime obbligate"...), in particolare quando... il *petitum* formulato si connota per un cospicuo tasso di manipolatività, derivante anche dalla 'natura creativa' e 'non costituzionalmente obbligata' della soluzione evocata..., tanto più in materie rispetto alle quali è stata riconosciuta ampia discrezionalità del legislatore"; tutt'al più quello che talvolta è accaduto è che la Corte abbia proceduto, se non a correggere o a modificare la soluzione proposta dal giudice *a quo*, cioè il *petitum* additivo, quanto meno ad una sua "limatura"<sup>108</sup>, cioè abbia semplicemente riformulato su di un piano squisitamente tecnico la stessa soluzione costituzionalmente obbligata già individuata dall'autorità giudiziaria rimettente.

In ogni caso, se, allora, la componente additiva è effettivamente vincolata costituendo l'unica soluzione costituzionalmente legittima percorribile, da ciò deriva – come avviene pure in altri ordinamenti<sup>109</sup> – che il *decisum* non potrà che essere inteso interamente coperto dal giudicato costituzionale.

Di conseguenza, a "chiunque" sarà impedito di riprodurre quello stesso assetto normativo che è stato oggetto del giudizio della Corte: ciò potrebbe accadere qualora venisse riprodotta la stessa norma negativa implicita la cui efficacia è cessata a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, violazione, quest'ultima, in cui incorrerebbe il giudice che

---

esempi di decisioni in cui la Corte si è lanciata "con grande disinvoltura in operazioni [manipolative] molto ardite per quantità e qualità" cfr. E. LAMARQUE, *Corte costituzionale e giudici nell'Italia repubblicana*, Roma-Bari, 2012, 115 ss. (cui si deve la precedente citazione), nonché E. BINDI, *Test di ragionevolezza e tecniche decisorie della Corte costituzionale (A margine della dichiarazione d'incostituzionalità della legislazione elettorale)*, in IANUS, 2014, 24, secondo la quale la sent. n. 1 del 2014 Corte cost. – relativa, come noto, alla questione di costituzionalità di alcune norme della l. n. 270/2005 (su cui v., per tutti, V. TONDI DELLA MURA-A. LOIODICE, *Sulla previsione di stabili ed articolate soglie di sbarramento nella riforma del sistema elettorale del Senato (legge n. 270 del 2005)*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), 2008, 1 ss.) – è un tipico esempio di decisione né additiva di principio, essendo senz'altro di tipo autoapplicativo, né additiva classica, non muovendosi affatto entro le "rime obbligate".

107 Sul punto cfr. A. CERRI, *Questioni alternative. Problemi dell'eguaglianza. Le alternative dell'eguaglianza. Riflessioni processuali e sostanziali*, in *Giur. Cost.*, 2015, 1638 nota 9, secondo cui "l'esigenza di rime obbligate nelle sentenze manipolative è pacifica..."; in senso diverso ci pare si esprima F. MODUGNO, *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, Napoli, 2008, 295, secondo il quale non sempre la Corte si è mantenuta fedele alla teoria delle "rime obbligate".

108 L'espressione – riferita all'operazione compiuta dalla Consulta nella dec. n. 291 del 2013 – è di D. CHINNI, *Petitum additivo <<non corretto sul piano sistematico>>, limatura della Corte costituzionale sul verso della richiesta e indicazione ai giudici circa l'interpretazione della norma aggiunta*, in *Giur. Cost.*, 2013, 4667, il quale ricorda – (*op. cit.*, 4667-68 nota 29) – che la Corte ha provveduto anche in altri casi a formulare più correttamente le richieste di addizione avanzate dai giudici *a quibus*, come è accaduto con le diverse pronunce che hanno colpito l'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., eliminando l'automatismo della custodia cautelare in carcere per diverse ipotesi di reato ivi contemplate.

109 Si pensi soltanto al vincolo che discende in modo particolare dalle sentenze "di incostituzionalità parziale qualitativa" e dalle sentenze "*reductoras*" in Spagna, su cui cfr. M. AHUMADA RUIZ, *El control de constitucionalidad de las omisiones legislativas*, in *Rev. Centro Estudios Const.*, 1991, 169 ss., partic. 184 ss.; G. ROLLA, *L'interpretazione adeguatrice tra Tribunale costituzionale e giudici comuni in Spagna*, cit., 1888.

proponesse un'identica questione di costituzionalità su tale norma o la medesima Corte la quale dichiarasse successivamente incostituzionale la norma in precedenza addizionata<sup>110</sup>.

Quello su cui si può forse convenire è che – come sostiene una parte della dottrina – un'addizione che la Corte ritiene oggi costituzionalmente necessitata potrebbe in un momento successivo non esserlo più e quindi la sua successiva espunzione, non ricreando lo stesso assetto precedente, non costituire violazione del giudicato.

Senza sostenere che il solo mutato contesto normativo insieme al fluire del tempo potrebbero consentire o anche imporre *ex se* una valutazione della norma di risulta che potrebbe essere anche diversa da quella effettuata nel passato dalla Corte, l'interpretazione della normativa di risulta o la sua impugnazione di fronte alla Corte operate dai giudici violano il giudicato costituzionale solo se con esse si solleciti la Corte a ricreare la situazione preesistente e siano perciò sempre valide le originarie doglianze, quando è “invece possibile, al di fuori di ciò, indurre la Corte a “tornare” sulla decisione nel senso di modificarne il risultato normativo”<sup>111</sup>.

Par di capire che, a giudizio di questa impostazione dottrinale, la Corte dovrebbe pronunciarsi nel senso dell'inammissibilità dinanzi a questione sollevata su normativa di risulta solo dopo aver accertato, nel merito, la persistenza delle originarie censure.

Questa ricostruzione sembra trovare un sostegno in alcune decisioni della Corte costituzionale: si pensi all'ordinanza n. 154 del 1988, in cui la Corte motiva la dichiarazione di manifesta inammissibilità sulla base del rilievo secondo cui la norma censurata è già stata “depurata dai denunciati vizi di incostituzionalità nel senso auspicato dal Tar remittente”; la Corte mostra così di ritenere che, per far valere la regola del *ne bis in idem*, deve prima essere accertata l'effettiva identità fra la questione già accolta e quella poi riproposta, risultando indispensabile che la norma sia depurata dai vizi nel senso auspicato<sup>112</sup>.

In ogni caso, sia pure fatta salva questa precisazione su cui si basa la tesi da ultimo ricordata, ci pare che la norma addizionata sia identificabile con una sorta di norma “costituzionalmente blindata”<sup>113</sup> e dunque “irreversibile”<sup>114</sup>, insomma con una specie di “super-norma” insuscettibile di modifica da parte della stessa Corte: in ciò, del resto, non c'è nulla di particolarmente difficile da spiegare perché, anzi, “è proprio per questo – in quanto soluzione

---

110 In tal senso cfr. F. DAL CANTO, *Il giudicato costituzionale*, cit., 164-65.

111 Così F. DAL CANTO, *Il giudicato costituzionale*, cit., 193, nonché 166 (con specifico riferimento alle additive di principio); cfr. anche G.P. DOLSO, *sub art. 137*, in S. BARTOLE-R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 2008, 1207-08.

112 In tal senso cfr. F. DAL CANTO, *Il giudicato costituzionale*, cit., 197.

113 L'espressione è di F. DAL CANTO, *Il giudicato costituzionale*, cit., 165 nota 81.

114 In tal senso cfr. P. GIOCOLI NACCI, *L'Anti-Montesquieu (tramonto del principio della distinzione delle funzioni)*, Bari, 1989, 152, secondo cui le prescrizioni, emanate dal giudice costituzionale, di carattere materialmente legislativo “diventano irreversibili, non potendo essere abrogate perché la legge non può incidere sulle decisioni giurisdizionali e deve rispettare il giudicato..., e non potendo neanche essere <<annullate>> dallo stesso organo del controllo sulle leggi, sia perché leggi non sono sia perché le decisioni di questo incidono sulla norma e non consentono un riesame della questione quando sono dichiarative della illegittimità (art. 136, 1° comma, cost.)”.

costituzionalmente legittima idonea a colmare una lacuna incostituzionale – che la Corte ha potuto a suo tempo introdurla senza violare la discrezionalità del legislatore”<sup>115</sup>.

Quanto abbiamo da ultimo esposto non perde validità – ci pare – con particolare riferimento alle additive di principio, come pure vorrebbero alcuni studiosi, i quali hanno considerato il caso delle decisioni additive non autoapplicative o – come sono altrimenti denominate<sup>116</sup> – monodirezionali, cioè di quelle pronunce che si rivolgono al solo legislatore e che non risultano passibili di applicazione in alcun modo da parte dei giudici comuni in mancanza di una specificazione legislativa del principio in esse posto: trattasi di sentenze che in alcune ipotesi finiscono per conferire discutibilmente allo stesso legislatore la disponibilità dell’effetto caducatorio della dichiarazione d’incostituzionalità<sup>117</sup>.

Ebbene, in relazione a questa “tipologia” di decisioni si è sostenuto che il giudice comune non potrebbe certo continuare ad applicare la disposizione legislativa fatta oggetto della decisione additiva di principio della Corte<sup>118</sup>, né potrebbe sospendere il processo in attesa dell’intervento del legislatore<sup>119</sup>, e né, infine, potrebbe considerare come autoapplicative pronunce additive che tali all’evidenza non sono<sup>120</sup>.

---

115 F. DAL CANTO, *op. e loc. ult. cit.*

116 Così A. RUGGERI-A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, cit., 175.

117 Si pensi alla dec. n. 466 del 2002 relativa al termine per il trasferimento delle reti televisive, che sembra riferirsi al solo legislatore – al quale richiede di fissare un termine finale, certo e non prorogabile, e non posteriore al 31 dicembre 2003, entro cui i programmi illegittimamente irradiati in via analogica sarebbero dovuti essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo – e non risulta passibile di alcuna applicazione neppure nel giudizio *a quo* in assenza d’una specificazione a livello legislativo del principio. Non a caso A. PACE, *Il discutibile avvio del <<digitale terrestre>> tra la sent. n. 466 del 2002 della Corte costituzionale e il rinvio ex art. 74 Cost. del Presidente della Repubblica*, in *Giur. Cost.*, 2004, 1388, osserva che in tale pronuncia la Corte “ha... scisso l’accertamento dell’incostituzionalità dai conseguenti effetti caducatori. Munendo tale pronuncia di un dispositivo d’annullamento a <<scoppio ritardato>>, la Corte ha conferito al legislatore (e cioè allo stesso autore della legge dichiarata incostituzionale) la disponibilità dell’ablazione (altrimenti immediata ed automatica) della norma dichiarata incostituzionale, la quale, ai sensi dell’art. 136 comma 1, Cost., dovrebbe invece costituire un tutt’uno con la pronuncia d’incostituzionalità”; sul punto cfr. già A. ANZON, *A proposito dei controversi effetti di un’additiva di principio <<anomala>>*, in *Giur. Cost.*, 1994, 459 e più recentemente anche M. RUOTOLO, *Interpretare. Nel segno della Costituzione*, Napoli, 2014, 100-101. Per un altro caso, più recente, di pronuncia additiva di principio indirizzata al solo legislatore cfr. la dec. n. 170 del 2014, in cui la Corte non fa alcun riferimento all’attività del giudice allo scopo di individuare le regole di convivenza registrata tali da tutelare adeguatamente i diritti della coppia.

118 Come bene osserva, infatti, B. PEZZINI, *Oltre il “caso Bernardi”: tecniche decisorie, rapporti tra principi e regole del caso e vicende del paradigma eterosessuale del matrimonio*, in *GENIUS*, 2015, n. 1, 88-9, un’incostituzionalità non solo rilevata come possibile nell’ambito di una motivazione ma anche formalmente dichiarata da un dispositivo deve necessariamente essere considerata diversamente da un’incostituzionalità accertata, sì, in motivazione, ma non dichiarata in dispositivo.

119 Rileva esattamente P. FALZEA, *Norme, principi, integrazione. Natura, limiti e seguito giurisprudenziale delle sentenze costituzionali a contenuto indeterminato*, Torino, 2005, 124, che la sospensione del processo da parte del giudice *a quo* a seguito dell’adozione dell’additiva di principio non è autorizzata da alcuna norma processuale.

120 Si pensi, invece, alla sent., già ricordata in precedenza nel corso di questo lavoro, n. 8097 del 2015 della Cassazione, che interpreta la sent. n. 170 del 2014 Corte cost. – che pure, come già detto (v. la nota 117), sembra già *prima facie* palesemente non autoapplicativa – come diretta a somministrare agli organi giurisdizionali principi suscettibili di doverosa applicazione *medio tempore* in attesa dell’intervento legislativo costituzionalmente imposto: per una critica alla sentenza della Cassazione cfr. R. ROMBOLI, *La Corte (di Cassazione) dei miracoli*, cit., 122, secondo cui, mentre spesso la Consulta ha espressamente invitato il giudice, in una situazione di vuoto

L'unica soluzione percorribile sarebbe quella di reinvestire della questione di costituzionalità di quella disposizione legislativa la Corte, richiedendo una nuova pronuncia con più chiare indicazioni che consentano di superare la lacuna<sup>121</sup>: a tal fine si dovrebbe impugnare la normativa di risulta mediante la proposizione di una questione "formalmente nuova"<sup>122</sup>, risultante, cioè, "dai dati normativi contenuti nella originaria sentenza della Corte costituzionale e dall'elaborazione autonoma della disciplina operata dal giudice"<sup>123</sup>.

Tuttavia, innanzitutto, quand'anche la Corte si pronunciasse nel senso dell'ammissibilità con riferimento alla sollevazione di siffatta questione, comunque la stessa Corte non potrebbe ricorrere ad un'additiva tradizionale, perché rischierebbe, altrimenti, di invadere il dominio della discrezionalità del legislatore e quindi paradossalmente di "fare proprio quello che con il nuovo modello decisorio (che verrebbe ad essere vanificato) cercava di non fare"<sup>124</sup>; né la Corte potrebbe adottare una decisione di accoglimento "secco", il cui utilizzo "l'invenzione delle additive "di principio" doveva servire a superare e non meramente a posticipare"<sup>125</sup>.

In ogni caso, al di là di questo, a noi pare che con la proposizione di una tale questione di costituzionalità di fatto vi sarebbe la violazione del giudicato costituzionale in ordine alla precedente additiva di principio<sup>126</sup>, se è vero che "tutte le sentenze di accoglimento..., indi-

---

o di lacuna normativa ed in attesa dell'intervento del legislatore, a trovare una soluzione sulla base dei principi generali per il caso concreto, ciò non avviene nell'ipotesi della dec. n. 170 del 2014 "nella quale la Corte afferma che "la disciplina rimane demandata alla discrezionalità del legislatore", il quale è l'unico richiamato nel dispositivo. Anche di questo la Cassazione avrebbe dovuto tenere di conto".

121 Si deve peraltro ricordare che nella prassi si sono verificati, sì, casi di riproposizione della questione in cui i giudici lamentavano l'impossibilità di applicare il principio posto dalla Corte a causa del mancato intervento del legislatore, ma perlopiù in questi casi non è avvenuta una "ribellione" dei giudici alla decisione della Corte, bensì si è verificata piuttosto "una forma di protesta nei confronti del legislatore che non è intervenuto a specificare il precetto: un precetto *che comunque i giudici riconoscono che la Corte costituzionale abbia introdotto*, modificando l'originario testo di legge": così E. LAMARQUE, *Il seguito giudiziario delle decisioni della Corte costituzionale*, in E. MALFATTI-R. ROMBOLI-E. ROSSI (a cura di), *Il giudizio sulle leggi e la sua "diffusione". Verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?*, Torino, 2002, 218, con considerazioni recentemente ribadite in ID., *Il "seguito" giudiziario alle pronunce della Corte costituzionale*, intervento tenuto a Roma il 25 novembre 2015 al corso "Giudici comuni e Corte costituzionale", cit., partic. 16.

122 In tal senso A. CELOTTO, *Le sentenze <<additive di principio>> non autoapplicative: una tecnica decisoria ancora da perfezionare*, in *Mass. Giur. Lav.*, 1999, 304, con considerazioni ribadite più di recente in ID., *Questioni di giustizia costituzionale*, Napoli, 2009, 186.

123 Così E. CATELANI, *Tecniche processuali e rapporto tra Corte costituzionale e Parlamento. Spunti in margine alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di meccanismo*, in *Quad. Cost.*, 1994, 155, secondo cui "il principio della non impugnabilità delle sentenze della Corte non rappresenterebbe pertanto un limite, perché la normativa oggetto di impugnazione sarebbe data da una serie di fattori concomitanti e frutto quindi solo indiretto dell'intervento del giudice costituzionale"; conformemente si esprime pure C. COLAPIETRO, *La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale*, Padova, 1996, 70 e – ci pare – A. GUAZZAROTTI, *L'autoapplicabilità delle sentenze additive di principio nella prassi dei giudici comuni*, in *Giur. Cost.*, 2002, 3465-66, secondo il quale nulla impedisce alla Corte "di spingersi verso ulteriori interventi additivi più precisi del primo, specie se adeguatamente stimolata dalla domanda a quo".

124 A. CELOTTO, *op. e loc. ult. cit.*

125 Così C. PANZERA, *Interpretare manipolare combinare. Una nuova prospettiva per lo studio delle decisioni della Corte costituzionale*, Napoli, 2013, 141.

126 In tal senso cfr. anche F. DAL CANTO, *Giudicato costituzionale*, cit., 443, secondo cui, appunto, con riferimento all'eventuale riproposizione di questione di costituzionalità già decisa con un'additiva di principio si

pendentemente dal tipo o dal grado di elaborazione del loro dispositivo, sono... dotate della forza vincolante *erga omnes* prevista dall'art. 136 Cost.<sup>127</sup>: in altri termini, in sostanza si assisterebbe al tentativo non riuscito di aggirare l'ostacolo della non impugnabilità delle decisioni costituzionali.

Come è stato ben detto, "non si comprende su quali basi potrebbe giustificarsi, in caso di perdurante inerzia del legislatore, un secondo intervento di essa [la Corte] quando già vi sia stata una precedente sentenza che, accogliendo la questione proposta, abbia dichiarato incostituzionale la norma o la lacuna normativa"<sup>128</sup>, ragion per cui in ipotesi di riproposizione di questione già decisa con additiva di principio la Corte "altro non potrà fare che ribadire il compito cui sono chiamati i giudici di colmare la lacuna in attesa dell'intervento legislativo"<sup>129</sup>.

E' d'altronde ben vero che l'eventualità che il principio fissato dai giudici costituzionali non abbia alcuna possibilità di trovare applicazione in assenza dell'intervento del legislatore può condurre di fatto al cosiddetto doppio effetto paralizzante, nel senso che la norma impugnata non potrà essere applicata in quanto dichiarata illegittima e il principio, dal canto suo, neanche fino a quando il legislatore non decida di porre mano alla materia.

Ma la soluzione a questo dilemma, senza dubbio assai difficile, probabilmente non può che essere rinvenuta, per così dire, "a monte", e cioè attraverso l'adozione da parte della Consulta – almeno nei casi in cui si corra il rischio non altrimenti evitabile di una lesione grave ed irreparabile ad un valore costituzionale primario – di una pronuncia additiva plurima o di principio con regola: si tratterebbe di una decisione con cui la Corte introdurrebbe, congiuntamente all'addizione di un principio non autoapplicativo, anche una delle sue possibili specificazioni a valere nel breve periodo, in via sussidiaria e con carattere cedevole rispetto alla futura regolamentazione legislativa, specificazione che certamente avrebbe il mero valore di una semplice proposta ricostruttiva inidonea a vincolare i giudici comuni ma che al contempo sarebbe di ausilio al giudice nella risoluzione del caso concreto che deve decidere<sup>130</sup>.

Oppure si potrebbe guardare con attenzione alle esperienze di altri ordinamenti, con speciale riguardo a quello tedesco, laddove il *Bundesverfassungsgericht* ha fin dagli anni settanta del secolo scorso adottato frequentemente le *Unvereinbarkeitserklärungen*, cioè decisioni di incompatibilità con cui dichiara una certa disposizione incostituzionale ma non la rende per ciò solo nulla, dal momento che, qualora la disposizione contrastante con il *Grundgesetz* non fosse più applicata, si determinerebbe una violazione ancor più grave dello stesso *Grundgesetz*: ebbene, queste decisioni sono spesso accompagnate

---

può sostenere che tale questione è da ritenere inammissibile "non tanto perché la norma è già stata espunta dall'ordinamento, ma essenzialmente per la violazione del giudicato costituzionale"; cfr. anche ID., *Il giudicato costituzionale*, cit., 166-67, ma già A. ANZON, *Un'additiva di principio con termine per il legislatore*, in *Giur. Cost.*, 1993, 1791.

127 F. MODUGNO, *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, cit., 277.

128 G.P. DOLSO, *Le sentenze additive di principio: profili ricostruttivi e prospettive*, in *Giur. Cost.*, 1999, 4148.

129 A. PIROZZOLI, *Il potere di influenza degli organi di garanzia costituzionale*, Napoli, 2013, 156.

130 La proposta è avanzata da C. PANZERA, *Interpretare manipolare combinare*, cit., 179-81.

dall'individuazione di un *Frist*, cioè di un termine entro cui il Parlamento deve esercitare il suo potere discrezionale; laddove ciò non avvenga e dunque il Parlamento rimanga inerte, la disposizione verrà dichiarata incostituzionale, mentre nel frattempo la stessa disposizione incompatibile può continuare a dispiegare i propri effetti e dunque ad essere applicata dagli operatori giuridici e *in primis* dai giudici<sup>131</sup>.

Quel che, a nostro avviso, è certo è che in ogni modo, laddove la Consulta si limiti a statuire soltanto il principio non autoapplicativo, la soluzione potrà forse essere rinvenuta “altrove”<sup>132</sup>, ma non può essere ricercata, per i motivi già esposti, nella sollevazione della questione di costituzionalità della normativa di risulta.

Passiamo ora ad esaminare la giurisprudenza costituzionale in materia.

In alcuni casi eccezionali la Corte, pur di fronte al “tentativo” espresso nell’ordinanza introduttiva dal giudice *a quo* di “sovvertire” apertamente il contenuto di una precedente decisione manipolativa, anziché pronunciarsi con la formula dell’inammissibilità, si è espressa nel merito della questione, adottando una pronuncia di manifesta infondatezza.

Si consideri l’ordinanza n. 64 del 1997, in cui il giudice *a quo*, sostanzialmente impugnando di fronte alla Corte la precedente sentenza additiva n. 131 del 1996<sup>133</sup>, poneva in essere un’argomentata contestazione di quella decisione: sarebbe stato dunque logico

---

131 Sul punto cfr., *inter alios*, J. IPSEN, *Rechtsfolgen der Verfassungsnichtigkeit von Norm und Einzelakt*, Baden Baden, 1980, partic. 111 ss.; G. CERRINA FERRONI, *Giurisdizione costituzionale e legislatore nella Repubblica Federale tedesca. Tipologie decisorie e Nachbesserungspflicht nel controllo di costituzionalità*, Torino, 2002, spec. 56 ss.; E. BERTOLINI, *Le sentenze del Bundesverfassungsgericht: tipologie ed effetti*, in D. BUTTURINI-M. NICOLINI (a cura di), *Tipologie ed effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità. Percorsi di diritto costituzionale interno e comparato*, Napoli, 2014, 177 ss. e per la giurisprudenza del *BverfGE* cfr. la recente dec. del 20 aprile 2016 (I Senato, 20 aprile 2016 – 1 BVR 966/09, 1 BVR 1140/09) relativa all’incostituzionalità di alcune disposizioni della legge federale “*Bundeskriminalamtgesetz*”, recante le norme che disciplinano i compiti della forza di polizia federale, in cui il *BverfGE* dichiara contrastante con il *Grundgesetz* la disciplina dei poteri investigativi della polizia federale in quanto posta in violazione del principio di proporzionalità: ebbene, il *BverfGE* non ha annullato le disposizioni pur dichiarate incompatibili col *Grundgesetz*, ma ha statuito che esse fossero applicabili fino al 30 giugno 2018.

132 Presumibilmente i giudici o faranno ricorso, fin dove è però possibile, ai normali criteri interpretativo-integrativi oppure, se tale operazione non apparirà a loro praticabile, considereranno la sentenza della Corte come improduttiva di effetti immediati in attesa dell’intervento del legislatore (cfr., per esempi in tal senso, P. FALZEA, *Norme, principi, integrazione*, cit., 131-32).

133 La sent. n. 131 del 1996 aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 34, comma 2 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva l’incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, come componente del tribunale dell’appello avverso l’ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato, si fosse pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell’ordinanza suddetta. Il giudice *a quo*, più in particolare, sosteneva che la valutazione del giudice dell’appello *de libertate*, qualora fosse stata contenuta nell’ambito della verifica della sussistenza delle esigenze cautelari, non si sarebbe potuta risolvere sempre in quel giudizio anticipato e prognostico di colpevolezza che determina l’incompatibilità alla successiva funzione di giudizio, trattandosi in questa evenienza di assumere la contestazione del reato come un mero “dato”, estraneo all’apprezzamento sull’impugnazione: di conseguenza, la previsione dell’incompatibilità rilevata dalla sent. n. 131 del 1996 sarebbe risultata, nella sua generalizzazione, lesiva in modo particolare dell’art. 3 Cost., nella misura in cui accomunava situazioni differenziate, quali sono quella in cui vi sia stata effettivamente una valutazione di colpevolezza tale da integrare una prevenzione rispetto al successivo giudizio e quella in cui la colpevolezza rimane un elemento esterno alla conoscenza e all’apprezzamento del giudice.

aspettarsi una “secca” pronuncia di inammissibilità della Corte fondata sugli artt. 136 e 137 Cost. e, dunque, sull’irretrattabilità della decisione additiva di accoglimento.

Invece, la Corte, lungi dall’adottare una pronuncia meramente processuale, in questo caso entra nel merito della questione e, dopo aver confutato le argomentazioni spese dal giudice *a quo*, si esprime del tutto sorprendentemente nel senso della manifesta infondatezza della questione<sup>134</sup>.

D’altra parte, già nell’ordinanza n. 492 del 1993 la Corte aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità, sollevata in relazione all’art. 3 Cost., della disposizione legislativa sottoposta al suo vaglio, motivando – in questo caso in modo, a dir la verità, piuttosto sbrigativo – l’utilizzo di tale formula decisoria con l’argomentazione secondo la quale “sul punto questa Corte è già intervenuta con sentenza additiva dichiarando l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata...”<sup>135</sup>.

Ma – è necessario a questo punto chiedersi – la soluzione prescelta dalla Corte in queste occasioni di optare per la pronuncia di merito è condivisibile oppure deve essere sottoposta a critica?

Certamente tale soluzione sarebbe condivisibile se si aderisse a quell’orientamento dottrinale che in precedenza abbiamo ricordato e che contesta radicalmente la tesi secondo cui la questione di costituzionalità della normativa di risulta introdotta da una sentenza di accoglimento manipolativa debba essere dichiarata inammissibile: tuttavia, nelle pagine che precedono abbiamo, al contempo, già espresso le motivazioni che ci inducono a non sposare questa opinione dottrinale ed anzi a patrocinare la soluzione opposta.

Ci pare piuttosto che si potrebbe ritenere convincente la soluzione adottata dalla Corte nelle decisioni da ultimo ricordate se solo si aderisse a una acuta e avvincente tesi sostenuta in dottrina e secondo la quale l’intangibilità del giudicato *ex art. 137 Cost.*, come pure la forza cogente di cui all’art. 136 Cost., coprono soltanto il profilo ablatorio delle manipolative, che è vincolante *erga omnes iudices*, ma non anche il loro profilo integrativo, che è meramente persuasivo e al quale deve essere, dunque, riconosciuto al massimo valore di precedente.

Alla base di questa ricostruzione risiede il convincimento che la parte additiva è capace di affermarsi e di imporsi nei confronti di tutti i giudici non *ope constitutionis*, bensì esclusivamente attraverso il fatto estrinseco della successiva e autonoma condotta dell’autorità giudiziaria<sup>136</sup>, cioè “la normativa di risulta altro non è che il prodotto

---

134 Anche la Nota Redaz. alla dec. n. 58 del 2002, in *Giur. Cost.*, 2002, 654, osserva che in alcuni casi – fra i quali annovera anche la dec. n. 64 del 1997 – “la Corte ha valutato nel merito censura di costituzionalità, sostanzialmente eversiva di precedente decisione di accoglimento, pervenendo, comunque, ad una decisione di rigetto confermativa della precedente decisione...”.

135 Secondo un autorevole commentatore, l’impugnazione del medesimo comma cui ineriva la precedente decisione di accoglimento “potrebbe suggerire l’illazione di un perdurante uso della formula della <<manifesta infondatezza>>, almeno quando la pronuncia di accoglimento precedente non è meramente <<ablatoria>> e, dunque, non cancella l’oggetto dell’impugnazione, ma <<additiva>>”: così A. CERRI, *Nota Redaz. all’ord. n. 492 del 1993*, in *Giur. Cost.*, 1993, 3969.

136 In tal senso cfr. A. PUGIOTTO, *Dottrina del diritto vivente e ridefinizione delle sentenze additive*, in *Giur. Cost.*, 1992, partic. 3675 e 3680, il quale si dimostra, peraltro, più dubbioso sull’applicabilità della sua tesi

dell'interpretazione-applicazione giudiziaria e non una statuizione normativa autoapplicativa imputabile all'intervento manipolativo della Corte costituzionale<sup>137</sup>: di conseguenza, facendo della normativa di risulta l'oggetto di un ricorso in via incidentale – come, del resto, è avvenuto soprattutto nel caso, come è ben noto, della cosiddetta ribellione dei giudici militari fra la fine degli anni ottanta e l'inizio degli anni novanta<sup>138</sup> ed è accaduto, sia pure in forme diverse, con riferimento al già ricordato seguito alla sentenza n. 10 del 2015 Corte cost., nonché in altre molto recenti occasioni<sup>139</sup> –, ciò che allora si impugna “non è la decisione di accoglimento, né tantomeno una norma valida *erga omnes* prodotta dalla sentenza additiva quale atto-fonte, ma semplicemente il diritto vivente di matrice giurisprudenziale”<sup>140</sup>.

In questo contesto la prospettazione, come rimedio all'eventuale illegittimità dell'addizione, di un sindacato della Corte rientrerebbe nello schema abituale e consueto del giudizio sul fatto storico dell'applicazione normativa dominante: non vi sarebbe alcuna elusione né della forza cogente ex art. 136 Cost. del precedente intervento della Corte, giacché il profilo ablatorio non sarebbe in causa, né del divieto di impugnazione delle sentenze costituzionali, perché oggetto della *quaestio* sarebbe la normativa di risulta quale concretamente definita dall'applicazione dell'autorità giudiziaria.

Si conclude considerando che l'invocare il carattere di insindacabilità e di inimpugnabilità di proprie decisioni di accoglimento ex artt. 136 e 137 Cost. sembrerebbe poco probante con riferimento a sentenze, quali le manipolative, che certo non rientrano nel disegno originario dei Costituenti<sup>141</sup>.

---

anche alle decisioni sostitutive: cfr. A. PUGIOTTO, *Dottrina del diritto vivente*, cit., 3708 nota 111. V'è da dire, peraltro, che sotto un profilo puramente quantitativo le decisioni sostitutive nei tempi recenti risultano essere di meno rispetto alle additive e comunque ben poche: nell'anno 2015, per es., esse ammontano soltanto a due (cfr. le dec. n. 1 e n. 184).

137 A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”*, cit., 608.

138 La vicenda – che ha visto alcuni tribunali militari sollevare questione di costituzionalità della normativa di risulta come emergente in modo particolare dalla dec. n. 409 del 1989 Corte cost. – è troppo nota perché qui vi si possa ulteriormente indugiare, per cui ci limiteremo a rimandare per approfondimenti su di essa a R. D'ALESSIO, *Una sentenza-legge in materia penale? L'inoppugnabilità della sentenza della Corte e la <<ribellione dei giudici>>*, in *Giur. Cost.*, 1990, 79; M. SICLARI, *Aspetti problematici del processo costituzionale nell'ultimo triennio*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La giustizia costituzionale a una svolta*, Torino, 1991, 237 ss., partic. 238-43; G. BASCHERINI, *La diversa valenza della <<manifesta infondatezza>>*, cit., 679.

139 Sul punto cfr., per alcuni esempi emblematici di “ribellione”, R.G. RODIO, *Il seguito della sentenza n. 10/2015*, cit., 7 nota 6.

140 A. PUGIOTTO, *op. e loc. ult. cit.*, che ribadisce gli stessi concetti anche in tempi recenti: cfr. ID., *Dalla <<porta stretta>> alla <<fuga>> dalla giustizia costituzionale?*, cit., 20-21, dove il Pugiotto osserva che “tutti gli interventi additivi della Corte, di antico e nuovo conio, non sono per loro natura autoapplicativi. La loro autoapplicatività è solo apparente, non potendo essere *mai* verificata in astratto, ma solamente in concreto, nel caso pendente davanti al singolo giudice e, in campo lungo, nel formarsi di un seguito giurisprudenziale consolidato. Almeno è così che io la vedo”.

141 A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e diritto vivente*, cit., 606. In senso parzialmente diverso cfr. G. BASCHERINI, *La diversa valenza della <<manifesta infondatezza>>*, cit., 680, secondo cui “ciò che consegue ad un'additiva [è] una norma nuova rispetto a quella preesistente; in tal caso quindi sembrerebbe non doversi porre il problema della inoppugnabilità delle sentenze della Corte, poiché in tal caso oggetto del giudizio della Corte è una normativa che si inserisce nell'ordinamento come fonte autonoma. Il nuovo intervento della Corte quindi, senza violare il principio di inoppugnabilità delle sentenze costituzionali, si svolgerà su questione di incos-

La conclusione ulteriore è quella per la quale “sembra... preferibile la soluzione... di un normale sindacato di legittimità sulla norma vivente formatasi a seguito della pronuncia additiva”<sup>142</sup>.

Il fatto è che questa impostazione dottrinale, senz'altro molto affascinante ed originale basandosi sulla tesi della non equiparabilità della pronuncia additiva ad un vero e proprio dato testuale, viene contestata, però, dalla prevalente dottrina nelle sue fondamenta, essendosi in particolare osservato quanto segue: innanzitutto, non tutte le additive sono per omissione, ma molte sono per esclusione e in quest'ultimo caso la norma esiste e non è di diritto vivente; in secondo luogo, non tutte le volte in cui il legislatore “tace”, vuol dire che esista o possa nascere un diritto vivente, poiché il silenzio ha un valore talvolta normativo; in terzo luogo, oggetto dell'additiva può essere una norma vivente, ma può essere pure solo una norma frutto delle possibili interpretazioni della disposizione; inoltre, la Corte “estrapola” talvolta dal testo una norma illegittima che non esiste e poi aggiunge appunto con un'additiva una norma contraria; infine, può mancare il diritto vivente sicché la Corte con l'additiva propone essa stessa una norma e punisce una vera omissione del legislatore<sup>143</sup>.

Se dunque la ricostruzione su cui da ultimo ci siamo soffermati suscita molti dubbi e perplessità, allora non resta che ritenere che l'orientamento della Corte, volto a non dichiarare l'inammissibilità, ma a entrare nel merito delle questioni quando il giudice *a quo* contesta e dunque impugna una sentenza additiva, non risulta affatto convincente e persuasivo<sup>144</sup>.

In secondo luogo, ci sono quei casi, ben diversi, in cui il giudice *a quo* non contesta e, dunque, non impugna una precedente decisione, ma in qualche modo impugna, per così dire, la parte rimanente di una disposizione legislativa su cui ha inciso una precedente decisione manipolativa della Corte.

Si pensi, ad esempio, alle ordinanze n. 6 del 1997<sup>145</sup> e n. 213 del 2002<sup>146</sup>.

---

tituzionalità riferentesi al risultato normativo della sentenza della Corte ed all'interpretazione fornite dai giudici...”

142 A. PUGIOTTO, *Dottrina del diritto vivente*, cit., 3699 nota 88.

143 Per queste osservazioni cfr. A. SPADARO, *La <<norma>> – o piuttosto la <<situazione normativa>> – quale oggetto del giudizio costituzionale? Una manipolativa di rigetto <<dottrinale>> che dice e non dice (in margine alla sent. cost. n. 84 del 1996)*, in *Giur. Cost.*, 1996, 788-89 nota 26, nonché A. RUGGERI-A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, cit., 172.

144 Tutto questo naturalmente alla condizione imprescindibile che il giudice *a quo* prospetti alla Consulta la stessa soluzione additiva già accolta in una precedente pronuncia, perché, se, invece, viene sollevata una questione di costituzionalità in tutto identica ad altra già accolta fuorché però per il verso, la Corte dovrebbe essere tenuta ad entrare nel merito del giudizio: aderiamo completamente alle osservazioni svolte da F. DAL CANTO, *Il giudicato costituzionale*, cit., 185-86.

145 Il giudice *a quo* non contestava in sé la parte additiva della precedente decisione n. 439 del 1995 relativa all'art. 286-bis, comma 1 cod. proc. pen., ma contestava il fatto che tale disposizione continuasse a prevedere il divieto di custodia cautelare in carcere nei riguardi della categoria di persone dalla stessa indicata al di fuori delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. In generale sul punto cfr. le interessantissime osservazioni di M. LUCIANI, *La manifesta inammissibilità di una questione relativa a disposizione già colpita da pronuncia di incostituzionalità (additiva)*, in *Giur. Cost.*, 1998, 1154-55.

146 In questo caso i presupposti per ottenere una pronuncia di incostituzionalità sussistevano: infatti la norma impugnata – l'art. 404 cod. pen. – non era stata espunta dall'ordinamento con sentenza di accoglimento “secca” e, tuttavia, diftavano le condizioni per ottenere un provvedimento favorevole perché la disposizione impugnata era stata già con precedente decisione sostitutiva – la n. 329 del 1997 – depurata da quei vizi – quelli,

In questi casi il giudice *a quo* contestava non la decisione costituzionale, ma la parte rimanente di una disposizione legislativa su cui aveva inciso una precedente decisione manipolativa della Corte: di conseguenza, è senz'altro da accogliere con favore la decisione della Corte di pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate attraverso la formula della manifesta infondatezza senza trincerarsi dietro lo "scudo" della pronuncia processuale dell'inammissibilità.

## 6. Un tentativo di conclusione

Da quanto si è venuti finora dicendo negli ultimi due paragrafi non si può che trarre la sicura convinzione secondo la quale sia le sentenze interpretative di accoglimento sia quelle manipolative – almeno nel caso in cui il giudice *a quo* impugni non una precedente decisione manipolativa, bensì la parte rimanente di una disposizione legislativa su cui ha inciso una precedente decisione manipolativa – devono “veder rifinita o perfezionata la propria area di influenza da altre pronunce nel merito della Corte, quali le ordinanze di manifesta infondatezza: le interpretazioni della legge che la Corte ha dichiarato incostituzionali possono essere bisognose di approfondimento, le manipolazioni possono essere bisognose di aggiustamenti”<sup>147</sup>.

In tale contesto il ruolo e la funzione delle decisioni di manifesta infondatezza emesse in relazione a questioni di costituzionalità sollevate su disposizioni colpite da una precedente interpretativa di accoglimento o da una manipolativa è “quello di rendere più nitidi con una prosecuzione del giudizio nel merito della costituzionalità, e pertanto di rendere più incisivi, i riflessi delle sentenze di accoglimento interpretative o manipolative della Corte sulle applicazioni effettive delle disposizioni legislative dedotte in giudizio”<sup>148</sup>. Del resto, si tratta di un contesto che non è sconosciuto anche in altri ordinamenti: si pensi alle implicazioni del § 31 della Legge Fondamentale sul Tribunale Costituzionale Federale in Germania e più in particolare alla circostanza che tutti gli aspetti non presi in considerazione dal *Bundesverfassungsgericht* lasciano impregiudicata la sfera di discrezionalità interpretativa del giudice comune, il quale è, pertanto, legittimato all'eventuale riproposizione sotto un diverso profilo del problema di costituzionalità della stessa disposizione<sup>149</sup>.

In ogni caso, ritornando all'ordinamento italiano, in quest'ottica la pronuncia di manifesta infondatezza sembra avere una natura “ambigua” o “mista”, servendo contempora-

---

cioè, riconducibili agli artt. 3 e 8 Cost. – che il giudice *a quo* erroneamente continuava ancora a denunciare. Sul punto cfr. la Nota Redaz. alla sent. n. 213 del 2002, in *Giur. Cost.*, 2002, 1666, nonché, volendo, quanto abbiamo tentato di sostenere altrove e cioè in A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi*, cit., 54-55 nota 55.

147 V. ANGIOLINI, *La <<manifesta infondatezza>> nei giudizi costituzionali*, Padova, 1988, 165-66.

148 V. ANGIOLINI, *La <<manifesta infondatezza>> nei giudizi costituzionali*, cit., 166-67.

149 Sul punto cfr. K.A. BETTERMANN, *Die Verfassungskonforme Auslegung. Grenzen und Gefahren*, Heidelberg, 1986, partic. 43 e, per la dottrina italiana, R.G. RODIO, *L'interpretazione costituzionalmente adeguata nel sistema spagnolo*, cit., 96 e *ivi* nota 54 (a cui si rimanda per interessanti osservazioni pure sul sistema spagnolo in proposito, con particolare riguardo agli artt. 164 Cost. spagnola e 5 LOPJ); L. PEGORARO, *Giustizia costituzionale*, in G. MORBIDELLI-L. PEGORARO-M. VOLPI, *Diritto pubblico comparato*, Torino, 2007, 491.

neamente all'esecuzione-attuazione della sentenza di accoglimento e alla decisione di quel che residua da decidere nel merito, per aspetti logicamente ed operativamente ricollegati alla questione accolta.

In conclusione, non deve essere ritenuto impossibile riconsiderare il "risultato" di una precedente decisione di accoglimento – interpretativa o manipolativa – alla stregua di nuovi "profili", così da "rimodellarne" o "integrarne" gli effetti, senza pervenire ad un esito di pura rimozione, insieme, del *decisum* e delle *rationes decidendi*<sup>150</sup>.

Potrebbe essere indagato il motivo per il quale la Corte, nei casi che da ultimo abbiamo considerato, ha dichiarato la manifesta infondatezza non con udienza pubblica e con sentenza, ma in camera di consiglio e con ordinanza, secondo una forma di giudizio che sembra avere una funzione di "filtro", "apponendo un marchio <<spregiativo>> sull'iniziativa del giudice a quo"<sup>151</sup>.

Ci pare che in tali circostanze il Giudice costituzionale, più che riallacciare il procedimento in camera di consiglio e con ordinanza agli errori di diritto in cui potrebbe essere incorso il giudice rimettente nel delibare la non manifesta infondatezza, si prefigga come scopo quello di scoraggiare altre analoghe e future iniziative di autorità rimettenti, confidando sull'effetto "persuasivo" o "didascalico" del procedimento di cui agli artt. 26, comma 2 l. n. 87/1953 e 9 N. I.

In altri termini, la Corte, facendo leva sul fatto che il vincolo costituito da una sentenza d'accoglimento obiettivamente riduce lo spettro del giudizio nel merito della questione di costituzionalità sollevata, utilizza il procedimento in camera di consiglio e con ordinanza per la manifesta infondatezza "come <<filtro>> suscettibile di dotare di un effetto <<persuasivo>>, o didascalico, regole e principi che essa enuncia a complemento degli effetti propri della sentenza di accoglimento medesima"<sup>152</sup>.

## **7. La questione di costituzionalità di disposizione dichiarata già illegittima con decisione affetta da un errore di valutazione**

C'è infine un'ultima problematica che ancora necessita di una soluzione definitiva e cioè quella relativa al caso in cui la Corte incorra in un errore di valutazione tale da inficiare l'intera sua decisione.

Si pensi a questo proposito alla sentenza n. 17 del 1992.

In questa circostanza il giudice *a quo* dubitava della costituzionalità dell'art. 47 ord. giud., così come risultava a seguito di un intervento additivo della Corte operato nella sentenza n. 386 del 1989: questa aveva dichiarato l'illegittimità della disposizione, riguardante la possibilità dell'affidamento in prova del condannato al servizio sociale qualora la pena inflitta

---

150 Sul punto cfr. anche A. CERRI, *Appunti sul c.d. "giudicato costituzionale"*, in *Giur. It.*, 2009, 2832, nonché ID., *Corso di giustizia costituzionale plurale*, cit., 275-76, laddove l'illustre Autore fa riferimento, fra l'altro, anche alla dec. n. 6 del 1997 che abbiamo citato in precedenza nel testo.

151 V. ANGIOLINI, *La <<manifesta infondatezza>> nei giudizi costituzionali*, cit., 161.

152 V. ANGIOLINI, *La <<manifesta infondatezza>> nei giudizi costituzionali*, cit., 162.

non superasse i tre anni. L'illegittimità era stata pronunciata nella parte in cui la disposizione non prevedeva che, nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni non si dovesse tener conto ai fini della detraibilità del *quantum* originariamente irrogato anche delle pene espiate: il rimettente rilevava che la Corte era pervenuta a tale decisione sulla base di un'erronea ricognizione del diritto vivente; infatti, le Sezioni Unite della Cassazione non ritenevano che le pene condonate ed estinte potessero essere detratte ai fini del computo dei tre anni e cioè, in altri termini, un elemento decisivo ai fini della pronuncia definitiva era stato valutato erroneamente.

La Corte si pronuncia nel senso dell'inammissibilità, rilevando che le censure rivolte dal giudice remittente sono sostanzialmente finalizzate a sindacare la statuizione della Corte, la qual cosa è irrimediabilmente preclusa dal principio di impugnabilità delle sue decisioni. Tuttavia, se questa motivazione e la formula utilizzata dalla Corte fossero giudicate appaganti, si dovrebbe concludere che "da un errore di partenza la Corte potrebbe... entrare in un circolo vizioso che le imporrebbe di pronunciarsi ulteriormente sull'incostituzionalità della stessa norma in rapporto a quei profili di raffronto che avevano consentito di emettere l'originaria sentenza additiva"<sup>153</sup>.

Il caso in cui la Corte, nel dichiarare l'illegittimità con sentenza additiva, abbia commesso un errore nella valutazione di determinate circostanze o può non aver valutato fattori che incidono sulla disposizione non pare poter essere risolto mediante l'applicazione dell'art. 32 Norme Integrative (N.I.): infatti nella fattispecie non si verifica un errore materiale, che, come tale, può essere corretto, ma si tratta di un errore di valutazione.

Né si può pensare di estendere la disciplina dell'art. 32 N.I. anche al caso degli errori di valutazione, ritenendo che la Corte sia legittimata a correggere le proprie decisioni quando il procedimento logico seguito dal giudice costituzionale sia viziato da errore di fatto rilevabile *ictu oculi*. Questo accade per due ragioni di fondo: innanzitutto perché il rischio in cui si incorrerebbe in tal modo sarebbe quello della possibile violazione del principio della certezza del diritto qualora lo strumento della correzione venisse utilizzato in maniera eccessiva ed abnorme<sup>154</sup>; in secondo luogo perché in ogni caso la correzione, ai sensi dell'art. 32 N.I., pur potendo al limite presentare anche degli elementi, per così dire, del tutto particolari, poiché può intervenire, per esempio, anche ad anni di distanza dalla pubblicazione della pronuncia che viene ad essere corretta<sup>155</sup>, comunque non può mai condurre ad una modifica sostanziale del contenuto precettivo della decisione corretta; infatti, "il testo risultante dalla correzione, non potendo avere portata novativa, va comunque riferito... alla decisione corretta in cui l'ordinanza stessa [di correzione] si dissolve e, dunque, con efficacia *ex tunc*"<sup>156</sup>.

---

153 Così E. CATELANI, *Sull'ammissibilità della proposizione di questioni già decise con sentenza di accoglimento* (sent. n. 17/1992), in A. ANZON-B. CARAVITA-M. LUCIANI-M. VOLPI (a cura di), *La Corte costituzionale e gli altri poteri dello Stato*, Torino, 1993, 23.

154 In tal senso si esprime anche E. CATELANI, *Sull'ammissibilità della proposizione*, cit., 30.

155 Cfr. l'ord. n. 209 del 2012, che ha proceduto alla correzione della sent. n. 234 del 2008, quindi intervenendo a distanza di ben quattro anni dalla pubblicazione della sentenza da correggere.

156 Così R. GRANATA, *Le sentenze e le ordinanze "autointerpretative" della Corte costituzionale fra "novazione" e "ricognizione" del precedente* decusum, Milano, 2009, 18.

Una conferma di quanto appena detto deriva, del resto, dalla stessa giurisprudenza costituzionale.

Non c'è dubbio che in alcune circostanze piuttosto rare la Corte abbia effettuato correzioni ardite, come nel caso emblematico dell'ordinanza n. 274 del 1976 che, nel ravvisare la presenza di un errore materiale nella pronuncia n. 154 del 1976, apportò modifiche sostanziali al dispositivo, aggiungendovi anche alcune parole integrative<sup>157</sup>.

In linea di massima, tuttavia, i giudici costituzionali hanno fatto proprio l'orientamento opposto, se soltanto si considera, come esempio identificativo di tale orientamento, l'ordinanza n. 524 del 1990: in questa decisione si trova chiaramente espresso che oggetto dell'allora art. 21 – ora 32 – N.I. devono essere ritenute “le sole inesattezze e omissioni all'evidenza del tutto estranee al procedimento logico-volitivo seguito nella decisione della Corte”.

L'errore, per essere correggibile, pertanto, deve essere innanzitutto il frutto di una svista del tutto involontaria dei giudici costituzionali, i quali “non dovrebbero far uso del procedimento di correzione, se sull'“involontarietà” dell'“errore” residui la benché minima ombra”<sup>158</sup>, e in secondo luogo deve risultare riconoscibile *ictu oculi*<sup>159</sup>.

Rilevate queste difficoltà, deve essere inoltre escluso che la Corte possa correggere le proprie decisioni affette da un errore di valutazione attraverso il ricorso all'“artificio” consistente nell'attività di interpretazione autentica delle stesse. La stessa Corte ha ritenuto che questo potere non le compete<sup>160</sup> sulla base del seguente presupposto: “una volta che la Corte ha deciso di accogliere (con qualunque tipo di sentenza) la questione di legittimità costituzionale non può imporre successivamente un'interpretazione della propria pronuncia che

---

157 ... e più in particolare le parole “in caso di reato” “e di pena”: sul punto L.P. COMOGLIO, *Inoppugnabilità e limiti di correzione delle pronunce costituzionali*, in *Giur. Cost.*, 1991, partic. 1531 e *ivi* nota 41; P. COSTANZO, *Nonostante la <<sordina>>, la musica resta incerta (Ancora in tema di revocazione delle decisioni della Corte costituzionale)*, in *Scritti in onore di Serio Galeotti*, I, Milano, 1998, 301 nota 36. Per un altro esempio cfr. A. PIZZORUSSO, *Delle fonti del diritto*, cit., 549 nota 14, il quale ricorda la dec. n. 163 del 1973 in cui la Corte, avvalendosi del potere di correzione, precisò l'interpretazione da dare al dispositivo di una decisione pronunciata da essa stessa ben dodici anni prima nonostante l'opposto significato fosse stato ad esso attribuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, determinando così una presa di posizione di questa nel senso di negare efficacia retroattiva all'ordinanza di correzione.

158 V. ANGIOLINI, *Motivazione, dispositivo e correzione di “errori materiali” nelle decisioni della Corte costituzionale*, in A. RUGGERI (a cura di), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, cit., 256, secondo il quale, “se c'è il dubbio sull'“involontarietà” e quindi l'“errore materiale”, come “svista involontaria” nel redigere la decisione, potrebbe non esserci, non rimangono che due altre alternative: o c'è un vizio di sostanza del “procedimento logico-volitivo” seguito dal giudice, che potrebbe essere rimosso solo con il ricorso di revocazione od altri rimedi diversi dalla correzione, oppure potrebbe esserci solo l'interpretazione della pronuncia, magari complicata e sfuggente” (p. 255); sul punto cfr. anche F. DAL CANTO, *sub art. 137*, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, 2689.

159 Cfr. per questa sottolineatura A. RUFFINO, *L'errore materiale nelle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale: problemi di efficacia*, in *Giur. Cost.*, 1988, II, 1399-1400; A. GARDINO CARLI, *Giudici e Corte costituzionale*, cit., 112.

160 Nell'ord. n. 438 del 1998, già citata in precedenza, la Corte osserva chiaramente che “non le è consentito... fornire l'interpretazione autentica... delle proprie precedenti decisioni”.

chiarendola ne modifichi il dispositivo”<sup>161</sup>, sebbene il vincolo per la Consulta di non poter tornare sulle proprie sentenze sia limitato al solo *decisum* e non riguardi le motivazioni di esse<sup>162</sup>.

E’ ben vero, d’altra parte, che in alcune occasioni la Consulta ha interpretato in senso “novativo” proprie precedenti decisioni di accoglimento, attribuendo a siffatte pronunce un *dictum* modificato rispetto a quello in realtà da esse statuito.

Si pensi all’ordinanza n. 154 del 1991, in cui la Corte afferma che nella precedente sentenza n. 1 del 1991 “sì è inteso far riferimento alla data in cui si è realmente verificata la denunciata discriminazione”: in merito ad essa giustamente, in virtù proprio dell’utilizzo di quel “sì è inteso”, in dottrina si è ragionato di un’interpretazione ad opera della Corte stessa dell’antecedente pronuncia nel momento in cui si è attribuito ad essa un significato diverso da quello desumibile dall’espressione impiegata<sup>163</sup>.

Si consideri anche l’ordinanza n. 5 del 1997, definita una pronuncia interpretativa “a formazione progressiva retroversa”<sup>164</sup> nella misura in cui propone una lettura chiaramente riduttiva della portata caducatoria espressa dal dispositivo della sentenza di accoglimento n. 353 del 1996: infatti, se in quest’ultima decisione la Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 1 cod. proc. pen. “nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione”, nella decisione n. 5 del 1997 la Corte ne propone una lettura tale per cui nell’antecedente sentenza “la Corte ha così riconosciuto al giudice di merito, in caso di uso distorto della reiterazione dell’istanza di rimessione, il potere di sindacare l’ammissibilità di essa al solo scopo di valutare se pronunciare la sentenza”<sup>165</sup>.

---

161 S. GRASSI, *Correzione o interpretazione autentica delle sentenze della Corte costituzionale?*, in *Giur. Cost.*, 1973, 1782. Sul punto cfr. anche, per maggiori delucidazioni, V. CRISAFULLI, *Un saggio <<non liquet>>*, in *Giur. Cost.*, 1960, 339-41; R. ROMBOLI, *Il contrasto fra motivazione e dispositivo*, cit., 704; V. ANGIOLINI, *Motivazione, dispositivo e correzione di “errori materiali”*, cit., 256, il quale osserva che le decisioni giurisdizionali e, quindi, anche quelle della Corte “ripudiano un dominio di chi le abbia pronunciate sulla loro attuazione ed i loro effetti, non sopportano l’interpretazione cd. “autentica”, la quale può aversi solo per manifestazioni autoritarie, o addirittura “politiche”, qual è la legge”. Di contrario avviso è, invece, G. CASSANDRO, *Sentenze parziali di accoglimento e interpretazione autentica della Corte costituzionale*, in *Mass. Giur. Lav.*, 1972, 568, il quale individua addirittura la categoria delle “sentenze di interpretazione autentica”.

162 ... né “le valutazioni che la sentenza eventualmente contenga circa i suoi effetti normativi o circa quelli di precedenti sentenze”: così A. PIZZORUSSO, *Delle fonti del diritto*, cit., 550.

163 In tal senso cfr. R. ROMBOLI, *La determinazione del dies a quo per la decorrenza degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità sopravvenuta tra errori materiali e preoccupazioni per le conseguenze finanziarie*, in *Giur. Cost.*, 1991, 1348 e *ivi* note 6 e 7.

164 L. GIULIANI, *Una singolare chiosa della Corte costituzionale in tema di rimessione del processo*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 1997, n. 4, 428, secondo la quale tale definizione è dovuta alla circostanza che l’ordinanza interpretativa è “da rapportarsi ad una precedente sentenza di illegittimità “ablativa””.

165 Sul punto cfr. R. GRANATA, *Le sentenze e le ordinanze “autointerpretative”*, cit., 93 ss., il quale, fra l’altro, osserva anche che “la valenza modificativa della autointerpretazione *de qua* è del resto pudicamente sottintesa dalla stessa Corte nella ordinanza 23 luglio 2004 n. 268..., là dove (dodicesimo <<considerato>>) richiama << le successive precisazioni contenute nell’ordinanza n. 5 del 1997>> rispetto alla sentenza n. 353 del 1996” (p. 97 nota 285). Per altri esempi di decisioni interpretative “novative” cfr. P. RENON, *Limiti cronologici dell’incidente probatorio e diritto alla prova*, in *Giur. Cost.*, 2001, 969 (in riferimento all’interpretazione autentica

Tuttavia, si deve convenire sul fatto che le interpretazioni correttive adottate in tali casi dai giudici costituzionali non sono affatto vincolanti per i giudici comuni, ma avranno “soltanto il valore di precedente, sia pure particolarmente autorevole, non vincolante *erga omnes* e forte soltanto della capacità persuasiva del proprio argomentare”<sup>166</sup>.

Si potrebbe adombrare l'ipotesi di soluzione rappresentata dall'applicazione dell'istituto della revocazione anche alle sentenze della Corte costituzionale o comunque alle decisioni costituzionali che si fondano “sulla supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure sulla supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità risulti positivamente stabilita”: in una parola, a quelle pronunce di accoglimento che si basano su di un “errore determinante, che abbia influito sulla decisione a tal punto che essa sarebbe stata diversa se il giudice non fosse incorso in quella falsa rappresentazione della realtà”<sup>167</sup>.

Tuttavia, tale soluzione risulta difficilmente percorribile, oltre che per l'avversità mostrata da una parte della dottrina<sup>168</sup>, anche e soprattutto perché essa si presenta di difficile realizzazione “per ragioni di ordine sistematico che toccano le differenze strutturali e funzionali del giudizio di legittimità costituzionale rispetto a quello della Cassazione o di qualunque altro giudice comune”<sup>169</sup>.

Alcuni ritengono che gli ostacoli frapposti alla possibilità di procedere, se ve ne siano i presupposti, alla revocazione nei confronti di precedenti pronunce della Corte sono passibili di confutazione sulla base di varie argomentazioni, fra le quali spicca quella che si riconnette all'art. 24 Cost., secondo cui “la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”; non è un caso, tuttavia, se anche questi autori riconoscono che la via maestra per porre rimedio al problema rimanga comunque quella di un intervento legislativo

---

“novativa” che nell'ord. n. 118 del 2001 la Corte avrebbe posto in essere nei riguardi della dec. n. 77 del 1994), ma soprattutto sempre R. GRANATA, *Le sentenze e le ordinanze “autointerpretative”*, cit., 77 ss.

166 R. GRANATA, *Le sentenze e le ordinanze “autointerpretative”*, cit., 18-19 e 89; conformemente cfr. già R. ROMBOLI, *La determinazione del dies a quo*, cit., 1349.

167 Entrambe le citazioni sono tratte da T. FENUCCI, *In tema di revocazione delle sentenze della Corte costituzionale*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.*, 1999, 657 nota 12.

168 Cfr. E. CHELI, *Sulla correzione degli errori materiali e sull'ammissibilità della revocazione per le sentenze della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1959, 300 ss.; M.R. MORELLI, *A proposito di un presunto caso di rilevanza dell'«apparenza» in un dispositivo di sentenza della Corte costituzionale*, in *Giust. Civ.*, 1975, 558. In senso contrario cfr., invece, R. ROMBOLI, *Carattere preclusivo delle decisioni di inammissibilità della Corte costituzionale, errori di fatto ed ammissibilità della revocazione*, in *Riv. di dir. proc.*, 1989, 1146; P. COSTANZO, *Nonostante la «sordina», la musica resta incerta*, cit., 298 ss., partic. 301 e 302 nota 36; F. DAL CANTO, *Il giudicato costituzionale*, cit., 118, secondo il quale il giudicato costituzionale impedisce ogni forma di impugnazione delle decisioni costituzionali salvo la revocazione per errore di fatto.

169 Così E. CATELANI, *op. ult. cit.*, 32; conforme C. CONSOLO, *Le decisioni della Corte costituzionale debbono essere suscettibili di revocazione?*, in *Il Corr. Giur.*, 1989, 653, mentre del tutto particolare è la posizione di A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”*, cit., 638, secondo il quale, poiché la teorica del diritto vivente ridefinisce il giudizio sulla legge in giudizio su un fatto storico – l'applicazione uniforme e consolidata della legge – la cui errata identificazione si traduce esattamente in errore di fatto, “è la stessa configurazione del sindacato di costituzionalità sul diritto vivente a renderlo compatibile alla *ratio* dell'istituto della revocazione, senza la necessità di una esplicita previsione legislativa ma solo attraverso una estensibilità della norma di rito civile [l'art. 395, n. 4 cod. proc. civ.] mediante analogia”, sempre purché il diritto vivente “ignorato o mal ricostruito dalla Corte sia... certo ed incontrovertibile” (p. 639).

in materia; gli stessi lasciano intendere, pertanto, che, nell'attesa di quell'intervento, si può quanto meno dubitare dell'ammissibilità dell'istituto della revocazione per le pronunce costituzionali<sup>170</sup>.

Di conseguenza, è stata ventilata un'altra soluzione: più in particolare, muovendo dal presupposto secondo il quale la norma che scaturisce da una sentenza della Corte non può essere considerata una "super-norma" non suscettibile di modifica da parte del legislatore<sup>171</sup>, è stata avanzata la soluzione di affidare a quest'ultimo l'intervento volto a correggere eventuali errori della Corte "o se questo non è possibile in concreto o non necessario, potrà intervenire il giudice attraverso un'interpretazione adeguatrice"<sup>172</sup>.

Al di là della fondatezza del presupposto dal quale muove l'opinione da ultima ricordata<sup>173</sup>, a noi pare comunque che, quand'anche fosse accolta, non sempre, peraltro, questa soluzione sarebbe concretamente percorribile: si pensi, ad esempio, alla sentenza n. 17 del 1992 ricordata poco più sopra, con riferimento alla quale, se avesse inteso eliminare l'errore della Corte, il legislatore sarebbe stato obbligato a reintrodurre il divieto del computo nei tre anni delle pene espiate, ma, nel far ciò, avrebbe violato in modo lampante l'efficacia della sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale e, quindi, l'art. 136 Cost.

Quanto avrebbe potuto unicamente fare il legislatore stesso sarebbe stato di limitarsi semplicemente ad estendere la disciplina più favorevole, introdotta in via autonoma dalla Corte costituzionale, anche alle ipotesi delle pene condonate ed estinte<sup>174</sup>.

---

170 In tal senso cfr. G.P. DOLSO, *sub art. 137*, cit., 1208.

171 In tal senso cfr. E. CATELANI, *La determinazione della "questione di legittimità costituzionale"*, cit., 308 nota 99, nonché ID., *Sull'ammissibilità della proposizione*, cit., 28 nota 25.

172 E. CATELANI, *op. ult. cit.*, 34. Conformemente S. GRASSI, *Correzione o interpretazione autentica delle sentenze della Corte costituzionale?*, cit., 1783, secondo cui "contro gli errori che incidano sull'iter logico e sul contenuto volitivo delle pronunce della Corte sarà... opportuno lasciare che ambiguità ed incertezze dei dispositivi vengano risolte con i normali strumenti interpretativi della Cassazione e dei giudici comuni".

173 ... fondatezza sulla quale si potrebbe nutrire più di un dubbio anche in virtù di quello che abbiamo potuto esporre in precedenza, ma sulla quale non è possibile in questa sede il dovuto approfondimento pena la fuoriuscita dal tema che stiamo ivi trattando.

174 In tal senso si esprime anche E. CATELANI, *op. ult. cit.*, 34 nota 37.